COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 155

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BERLINGUER MARIO: Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali (45) 155

PRESIDENTE . . 155, 160, 161, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 180, 182, 184
BERLINGUER MARIO . . . 160, 176, 178, 180
BOSISIO 178
BREGANZE 162
CANNIZZO 169, 176, 177
COCCIA 180
DELL'ANDRO 172, 173, 179
GALDO 161, 166, 167, 177
MARTINI MARIA ELETTA . . . 171, 176, 180
MILIA 157, 169, 170, 184
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 181
PENNACCHINI 163, 168, 179
REGGIANI 170
RUFFINI, *Relatore* 173
SFORZA 158, 173
SPAGNOLI 166, 175
VALIANTE 164, 167
ZOBOLI 159, 177

La seduta comincia alle 9,55.

VALIANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Amatucci è in congedo.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berlinguer Mario: Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali (45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berlinguer Mario, concernente l'aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali.

Il comitato ristretto, che venne nominato per l'esame di questa proposta di legge, ha tenuto due sedute molto intense; nella prima ha inquadrato il problema nei suoi termini più ampi e, nella seconda, ha concluso i propri lavori.

Prego i colleghi di considerare, pur nei limiti della loro più ampia libertà di critica, che il comitato ristretto ha preso le decisioni a grande maggioranza, in quanto ciascuno dei componenti ha rinunciato a qualche cosa. Io, per primo, ho rinunciato ad una più larga impostazione del problema ed altri ad una impostazione più ristretta in considerazione, soprattutto, del fatto che la definizione del concetto di colpa sarà un argomento particolarmente impegnativo in sede di riforma del codice penale.

Esiste, oggi, il grave e preoccupante problema dell'aumento, sempre crescente, degli incidenti stradali ed è indispensabile inter-

venire con una repressione che sia non solo retributiva del fatto lesivo commesso dall'agente, ma che esplichi anche una funzione preventiva. Pensiamo, inoltre, che sia questo il momento di dare inizio ad una azione di propaganda, per richiamare ad una maggiore diligenza sia i pedoni che i conducenti dei mezzi di trasporto nel circolare sulle strade. Trattandosi di un fenomeno altamente complesso, il comitato ristretto ha ritenuto di limitare il proprio intervento ai reati colposi di omicidio e di lesioni che si commettono circolando sulle strade.

Da parte di alcuni componenti il comitato venne proposto di limitare l'aumento della pena solo ad alcuni casi eccezionalmente gravi con la relativa graduazione della loro maggiore o minore pericolosità ma, a seguito di un più maturo esame questo criterio venne abbandonato in quanto, sostanzialmente, è già contenuto nel codice della strada. Se noi osservassimo le varie norme di questo codice, vedremmo che, in relazione alle diverse situazioni contemplate, la pena è maggiore o minore, proprio in rapporto all'ampiezza della violazione della norma. D'altro canto, mentre alcuni membri del comitato ristretto hanno fatto riferimento al sorpasso in cura e ad altri casi che comportano evidenti e gravi responsabilità, in questa casistica non si è potuto tener conto di fatti, a mio avviso, altrettanto gravi come, per esempio, il trattore agricolo fermo di notte senza le luci prescritte, contro cui l'automobilista va a sbattere. Dico trattore, ma può essere qualsiasi altra cosa, come un gregge non segnalato con la luce bianca davanti e la luce rossa dietro, oppure di un pedone che, fuori delle strisce pedonali, attraversi improvvisamente la strada, vada a finire sotto una motocicletta e muore. È questo è un ricordo professionale ! Il motociclista è stato assolto, perché il fatto non costituiva reato. Ma se il pedone non fosse morto avrebbe dovuto rispondere delle lesioni gravi che ebbe a riportare il motociclista e la persona che era sul sellino posteriore.

Il comitato ristretto, all'unanimità, ha sempre fatto riferimento al codice della strada per cui il collega Pennacchini, che ha assunto l'onere di sintetizzarne il lavoro svolto, propose una nuova formulazione del testo della proposta di legge Berlinguer Mario e con la collaborazione di tutti sono stati predisposti due emendamenti all'articolo unico. Con il primo si è aggiunto all'articolo 589 del codice penale un comma del seguente tenore: « Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il minimo della pena è di un anno di reclusione ». Vi è stato, cioè, un richiamo preciso al complesso delle norme considerate dal testo unico sulla circolazione stradale, con una elevazione del minimo della pena da sei mesi ad un anno e ciò, per un verso, non è eccessivo, per l'altro, è un modo per maggiormente retribuire l'agente in caso di determinate violazioni.

Con il secondo emendamento, all'articolo 590 del codice penale si è proposto di aggiungere il seguente capoverso: « Se le lesioni gravi o gravissime sono commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale le pene relative previste dal secondo capoverso del presente articolo si applicano congiuntamente ». Vale a dire che la pena restrittiva e quella pecuniaria si applicano congiuntamente.

Onorevoli colleghi, debbo sottolineare che queste nuove norme rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 1 del codice della strada ove è detto : « La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse ». Cioè, con queste modificazioni degli articoli 589 e 590 del codice penale si considerano aggravate le pene allorché si tratta di circolazione stradale di pedoni, di accompagnatori di animali e di conducenti di veicoli. Al secondo comma, sempre dell'articolo 1 del codice della strada è, inoltre, precisato: « Salvo diverse disposizioni le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tenuti tuttavia all'osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili ». Ecco, quindi, un'eccezione. Difatti, al titolo VIII sono fissate delle norme di comportamento cui sono obbligati anche i conducenti di veicoli con guida di rotaie.

Perciò le nuove norme che abbiamo formulato interessano i pedoni, gli accompagnatori di animali, i conducenti di veicoli ed anche, per i casi indicati nei titoli sopra richiamati, i conducenti di veicoli con guida di rotaie.

Alcuni colleghi – e credo che potremmo aggiungere ai nomi dei firmatari anche quelli di tutti noi – hanno presentato un ordine del giorno, che rappresenta il completamento di queste norme, di cui tutti sentiamo la limitata portata, anche se efficaci. L'ordine del giorno dice:

« La Camera, in sede di esame della proposta di legge n. 45 Berlinguer Mario,

rilevata l'inadeguatezza, rispetto al volume dell'attuale circolazione, delle misure adottate per la prevenzione degli incidenti;

esprime

la sua viva e profonda preoccupazione per il continuo acuirsi del numero e della gravità di tali incidenti,

invita il Governo

a mettere allo studio e a predisporre con ogni sollecitudine provvedimenti che possano costituire un maggior freno al dilagare di questa piaga sociale e a ridurre al massimo i limiti, non solo con una più rigorosa repressione, ma anche con l'adozione di drastiche misure preventve, come:

il limite generale di velocità, adeguato alle condizioni stradali;

il miglioramento della viabilità e della segnaletica stradale;

un completo esame sull'opportunità dell'adozione obbligatoria di cinture di sicurezza o di altri sistemi adeguati;

l'elevazione del minimo di età per l'abilitazione a condurre autoveicoli di cilindrata superiore ai 2.000 centimetri cubi;

un particolare ed approfondito controllo da parte dello Stato sulla produzione e sulla modifica dei veicoli a motore, allo scopo di ottenere che l'efficienza del mezzo meccanico sia effettivamente rapportata alla potenza e alle caratteristiche del motore, eliminando dalla fabbricazione e dalla circolazione quelli cosiddetti " spinti " o " truccati ";

un potenziamento della sorveglianza del traffico;

una maggiore severità nella concessione e nella revoca delle patenti, nonché nelle visite di revisione rese obbligatorie ogni qualvoltà succeda un incidente o subentri una menomazione psico-fisica o si raggiunga una determinata età;

una analisi e uno studio accurati e approfonditi sulle cause che hanno determinato ogni incidente, sulla loro ricorrenza e sulle misure più atte ad eliminarle o a prevenirle;

l'istituzione del casellario per i responsabili degli incidenti ovvero l'annotazione obbligatoria di essi sulle patenti di guida;

una più efficace e capillare azione di persuasione e di stimolo all'osservanza delle norme esistenti o di prossima emanazione per i singoli utenti della strada;

una più concreta ed efficace lotta ai rumori mediante l'inasprimento delle sanzioni per i contravventori ».

L'ordine del giorno reca le seguenti firme: Pennacchini, Sgarlata Marcello, Del Castillo, Migliori, Martini Maria Eletta, Amatucci, Bova, Bosisio e la mia.

Dopo queste premesse, riprendiamo la discussione generale.

MILIA. Desidero fare alcune osservazioni. La proposta di legge presentatata dal collega Berlinguer Mario ha per scopo l'inasprimento delle pene per i fatti colposi conseguenti alla circolazione, commessi da conducenti di auto e motoveicoli.

Questo era lo scopo ed il fine che il progetto di legge, nella sua formulazione non tecnicamente perfetta, si proponeva mentre, con i due nuovi articoli, si vengono ad aumentare le pene conseguenti, non solo alla circolazione degli autoveicoli, ma al fatto stesso che l'evento si verifichi a causa della circolazione da parte di chiunque, compreso il pedone, per cui la maggiore pena diventa una aggravante conseguente al fatto che si circoli. In poche parole, si altera, secondo me – se questi articoli dovessero venir approvati, così come sono, nella formulazione che ci è stata presentata – quello che era lo spirito e la sostanza del progetto di legge e quello che era lo spirito e la sostanza che noi volevamo raggiungere. Dire che si infligge un aumento di pena – addirittura la reclusione obbligatoria per le lesioni colpose – per il solo fatto che queste lesioni sono conseguenti alla circolazione di un pedone o alla circolazione di un bue o di un cavallo, mi sembra un calcare troppo la mano su questo tipo di lesioni. È chiaro, quindi, che si apporta un aumento di pena, a carico di un cittadino, per il solo fatto che quest'ultimo circola, mentre non si sanziona un aumento di pena per coloro che cagionano lesioni ben più gravi e con modalità ben più censurabili.

In materia di lesioni derivanti da circolazione stradale, approvo, senz'altro, il nuovo articolo, anche se debbo esprimere delle riserve per questa formulazione, così drastica e categorica, in quanto una cosa è stabilire l'aumento fino ad un anno, quando l'omicidio colposo, conseguente a circolazione stradale si verifichi con la violazione di particolari norme della circolazione; un'altra cosa è stabilire che la pena è di un anno per il solo fatto che taluno arrechi la morte a un pedone anche nell'ipotesi di concorso colposo dello stesso pedone. Ricordo che era stato previsto di apportare una modifica a quella attenuante dell'articolo 62 del codice penale, dove si dice che la pena è diminuita, quando concorra il fatto doloso della persona offesa.

Ma noi, con la nuova formulazione dell'articolo, arriviamo a questo che, nonostante la colpa anche grave della vittima, il conducente risponde di omicidio colposo, e la pena non può essere inferiore ad un anno, per il solo fatto che guidava un'auto o un motociclo. Per quanto si riferisce alle attenuanti generiche, la questione non ha nulla a che vedere con l'argomento in discussione; perché io devo venire condannato ad una pena non inferiore a un anno di reclusione, per il solo fatto d'aver arrecato, per colpa, la morte a taluno, nonostante il concorso colposo della stessa vittima? Perché questo? Perché io guidavo una bicicletta oppure perché guidavo un cavallo e trottavo oppure perché guidavo una automobile, e questo anche se la mia colpa è stata minima. Quindi, la formulazione proposta è drastica.

Il Presidente ci ha fatto presente che il comitato ristretto ha approvato all'unanimità questo articolo ed io, pure con delle riserve, dichiaro di approvarlo, sempre che i colleghi non intendano soffermarsi su tutta quella elencazione di casi molto gravi che nel codice della strada sono espressamente indicati sia ai fini di provvedimenti di carattere amministrativo, sia di provvedimenti che devono essere avocati dall'autorità giudiziaria, come la sospensione o la revoca della patente. Per quanto si attiene all'articolo 590, faccio presente che cumulare o rendere obbligatoria, solo per queste lesioni colpose determinate da circolazione stradale, la reclusione unitamente alla multa, porta al ricatto di carattere economico, da parte di chi è stato leso, nei confronti di colui che si trova imputato di lesioni poiché basta che la parte lesa dica: dimostro che la degenza non è durata quaranta giorni, ma quarantuno. Quindi, se si applica la reclusione, diamo la possibilità alla parte lesa di un ricatto nei confronti dell'imputato. Mi sembra che, quanto meno per queste lesioni colpose, si possa adottare lo stesso criterio che è stato assunto per l'omicidio colposo e stabilire un aumento dei minimi della pena edittale, ma non rendere obbligatoria la reclusione perché, in questo caso, non si è aumentata nei minimi la pena pecuniaria, ma si è modificata la pena che finora era stata sancita dal legislatore; modifichiamo la multa, vale a dire una condanna, di carattere pecuniario, in una reclusione obbligatoria. Mi sembra che questa trasformazione possa arrecare veramente dei gravi inconvenienti. E, senza offesa per alcuno, sappiamo che, in certe regioni d'Italia, si sfrutta molto l'incidente automobilistico per scopi economici e, alle volte, si commettono truffe. Figuriamoci che cosa accadrà quando, ripeto, avremo dato in mano a dei lestofanti – nei confronti di un galantuomo che ha avuto la colpa di investire taluno – la possibilità di un ricatto facendo leva sul timore della reclusione.

Vorrei, pertanto, pregare i colleghi della Commissione, di soffermarsi, anche brevemente, su questa osservazione e di apportare un aumento del minimo delle pene, sancite dall'articolo 590, anche moltiplicandole per tre, per quattro o per cinque, ma sempre mantenendo l'alternativa fra multa e reclusione; conservando così, quella che è sempre stata, nel codice italiano, la sistematica della pena in materia di lesioni colpose.

SFORZA. Ho chiesto la parola soltanto per alcuni chiarimenti, dato che ho partecipato alle riunioni del comitato ristretto portando il mio modesto contributo, in quella sede, alle norme in esame ed avendo espressa la mia approvazione.

Siamo partiti dalla constatazione che ci si trova in presenza di uno spaventoso aumento degli incidenti stradali, con moltissimi casi mortali e moltissimi casi di lesioni; cosicché si è ravvisata la necessità di introdurre nuove norme legislative che abbiano l'effetto psicologico di richiamare l'attenzione degli automobilisti e di tutte le persone sulla osservanza delle norme del codice della strada. La pericolosità sociale raggiunta in questi ultimi tempi dalla circolazione degli autoveicoli è da tutti avvertita, tanto che ne hanno fatto oggetto osservazioni e rilievi nei discorsi inaugurali dell'anno giuridico sia in Cassazione sia in Corte d'appello. Quindi, il comitato ristretto è partito da questa comune constatazione e dalla comune volontà di arrivare ad una formulazione di norme che mettessero un freno morale e coattivo a tale situazione. Si era pensato di scendere ad una casistica per escludere i casi di tenue gravità e porre una mano pesante sui più gravi aspetti di violazione delle norme. Nella legge che è chiamata comunemente « codice della strada », sono già previste sanzioni per i casi più gravi, come il sorpasso in curva, l'eccesso di velocità nell'abitato, ecc. Perciò si è pensato di agganciare l'aumento delle pene alla legge sulla circolazione stradale. Ma è sembrato che una semplice aggravante, che giuocasse su tutti i casi di omidicio colposo e di lesioni colpose, potesse diventare meno efficace e togliesse al magistrato quella discrezionalità nella irrogazione della pena, nel caso

concreto, che egli attua di volta in volta, secondo la gravità del fatto.

Abbiamo, perciò, ritenuto di ritoccare il minimo della pena, perché questo serva a richiamare non solo l'attenzione di tutti gli utenti della strada ad un maggior rispetto della vita umana e delle norme sulla circolazione stradale, ma anche l'attenzione del magistrato, vincolato a questo minimo dal legislatore. Del resto – e mi riporto alla ipotesi che faceva il collega Milia – il nuovo articolo non tocca la normativa generale di tutti i reati in genere e dei reati colposi in specie, quindi il magistrato può concedere di volta in volta anche le attenuanti. Il fatto di dire che la pena non può essere inferiore ad un anno, come pena edittale, non significa che il magistrato non possa di volta in volta concedere anche delle attenuanti.

Per quanto riguarda l'articolo 2, relativo alle lesioni colpose, abbiamo escluso ogni aumento di pena per le lesioni lievi, proprio per non creare una complicazione in quanto queste lesioni sono soggette a querela di parte. Quindi nulla è stato innovato al riguardo.

Per le lesioni gravi il fatto della querela o della denuncia o della costituzione di parte civile, che a un certo momento possono nascondere non solo il giusto desiderio di essere risarciti del danno subito, ma anche del ricatto, non si crea nulla di nuovo con le norme che il comitato ristretto propone alla Commissione.

Perché? Perché la pena è tale per cui l'agente può godere di tutti i benefici di legge, cioè condanna condizionale, non iscrizione al casellario e, effettivamente, sino ad oggi la sanzione prevista dal codice penale in caso di lesioni è stata mite, in quanto, normalmente, viene applicata la sola pena pecuniaria che, poi, d'altronde, è multa e non ammenda. L'aggiunta della pena detentiva che può essere irrogata, in concreto, anche nel minimo – con tutte le circostanze aggravanti o attenuanti del caso, che il giudice vaglierà caso per caso – non mi sembra che abbia alterato quella che è l'euritmia, l'armonia del nostro diritto penale. Quello che soprattutto ha preoccupato il comitato ristretto è stato il fatto di non andare a incidere profondamente nella valutazione dei reati colposi, perché la colpa è una delle tematiche più serie, più gravi e più controverse del nostro diritto penale, in quanto va da un minimo, tanto sfumato da collimare con il lecito, fino ad un massimo che si identifica con il dolo. Quindi, penso che la formulazione concordata piuttosto faticosamente, dal comitato ristretto, sia la sola che possa contemperare tante diverse esigenze.

Per questi motivi, sono d'accordo per la approvazione della proposta di legge nella formulazione studiata dal comitato ristretto.

ZOBOLI. Mi dichiaro favorevole al testo proposto dal comitato ristretto; però, in coscienza, sento di dover accompagnare questa mia adesione con alcune considerazioni. Siamo d'accordo sul fatto che questa proposta di legge è stata determinata dalla preoccupazione dei pericoli che derivano dalla circolazione degli autoveicoli, in quanto il numero degli auto-motomezzi è aumentato sproporzionatamente, in relazione a tutte le altre condizioni che riguardano il traffico come: strade inadeguate, segnaletica – qui è giusto l'ordine del giorno – carente; quei poveri modesti cartelli segnaletici sono sopraffatti dalla selva dei cartelloni reclamistici che vengono posti dovunque con molta facilità, anche senza la osservanza dei regolamenti. Tutti siamo d'accordo sul fatto che l'attuale circolazione è tale da preoccupare giustamente il legislatore. Basti pensare al numero elevatissimo dei sinistri che avvengono giornalmente. Penso che, contemporaneamente a questo aumento di pena – che la maggior parte di noi ha accettato – sarebbero utili dei provvedimenti a carattere più direttamente specifico, cioè più connessi a quella che è la normativa del traffico. Ritengo che sarebbe stato molto utile – e sarebbe una grande e lunga fatica, perché il codice della strada è stato emanato tre anni fa e bisognerebbe ritoccare quasi per intero la maggior parte delle disposizioni penali ivi contenute – inasprire, rendendo veramente pesanti, le sanzioni di carattere amministrativo. Non dovrebbe, questo lavoro di revisione, limitarsi soltanto ad elevare i minimi delle multe, ma sarebbe bene strutturare una ben più rigorosa disciplina prevedendo anche, in relazione alle patenti, un ritiro per periodi di tempo più lunghi ed anche per casi attualmente non contemplati.

Penso che sarebbe stata questa la strada più opportuna da seguire. Però, il tema di questa proposta di legge che stiamo discutendo è l'inasprimento delle pene previste dagli articoli 589 e 590, in relazione a fatti commessi con la circolazione stradale; quindi non possiamo andare oltre anche se il nostro desiderio sia più che legittimo. Ma, il fatto delle pene che colpiscono particolarmente coloro che si sono resi colpevoli di infrazioni alle norme del codice della strada cagionando incidenti, mi richiama ad altri

fatti che hanno un'importanza non inferiore. Prendiamo l'ampio settore di tutti i reati colposi che vanno dalla morte al sinistro grave nel campo del lavoro, e che normalmente avvengono proprio per l'inosservanza delle norme dettate a prevenzione degli infortuni sul lavoro. È una cosa veramente preoccupante il numero elevatissimo di morti che si hanno proprio per l'inosservanza di queste norme. Pensiamo al lavoro degli edili, a tutti quei sinistri che avvengono perché nei montanti non vi sono i parapetti, non vi sono i piani di scorrimento, così come è prescritto dalle norme di prevenzione.

Ho visto nel mio paese, nel corso di un breve periodo di tempo, una decina di morti, durante alcuni lavori attorno alle condutture elettriche, per mancanza dell'isolamento prescritto, per mancanza di quei guanti che devono usarsi in questi casi; si mandano gli operai a lavorare su scale senza che vi siano i custodi a terra, come è prescritto dalle norme anti-infortunistiche, si mandano gli operai a lavorare senza cintura di sicurezza in piani molto elevati.

Tutte queste violazioni, secondo me, costituiscono vera colpa che bene meriterebbe quella più grave sanzione che la nostra Commissione sembra esser orientata a fissare per i sinistri da circolazione stradale. Direi che l'argomento sociale, nel caso da me prospettato, abbia una rilevanza ancora più intensa, perché siamo nel campo del lavoro che interessa noi tutti non certamente meno di quello del traffico. Però, dicevo, l'oggetto della proposta di legge che stiamo discutendo non ci consente di andare oltre.

D'altra parte non avrei avuto difficoltà ad estendere la maggiore pena, cioè il minimo della detenione di un anno, a tutta la casistica che è coperta dalla norma dell'articolo 589 del codice penale e ciò in base ad una considerazione che sta in relazione al principio su cui poggia il codice penale. Ne ho fatto cenno anche in una precedente seduta: nel codice penale è più protetto il patrimonio che non la vita o l'incolumità della persona: è una constatazione. Il legislatore del tempo ha avuto scarso riguardo per questo bene, che è il più importante. La considerazione che sento il dovere di manifestare, poiché ho l'obbligo di essere coerente con me stesso e di esporre quello che è il mio convincimento morale, è che vi è un difetto di fondo, nell'articolo 589 e nell'articolo 590 del codice penale. Vi è, insomma, una eccessiva indulgenza; vi è una carente valutazione del bene supremo della vita e della tutela fisica della persona che la legge penale deve proteggere.

In questo senso, dichiarandomi favorevole, in linea di massima, al testo proposto dal comitato ristretto aggiungo che, costretto dalla limitazione dell'oggetto della proposta di legge a non presentare emendamenti, presenterò una proposta per l'estensione dell'aggravamento di pena ai reati colposi per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni nel lavoro.

BERLINGUER MARIO. Vorrei dire pochissime parole. Prima di tutto debbo giustificare il mio ritardo, ma ero ad una grande manifestazione di migliaia di pensionati in piazza Santi Apostoli e, fra breve, sarò costretto al abbandonare questa seduta per incontrare una delegazione. Però, se ho capito bene quanto detto dal collega Milia ed i motivi ispiratori che hanno animato gli altri interventi, mi pare che, sin'ora, si siano soltanto espressi degli inviti a un più profondo ripensamento; sono state avanzate delle riserve, ma non mi sembra che sia stata presentata alcuna proposta esplicita di emendamenti.

Proseguo con due parole sulle osservazioni, degne del resto del massimo apprezzamento, dell'amico Milia. Concorso di reato: in sostanza si vorrebbe applicare un beneficio piuttosto anomalo di concorso soltanto per le colpe che riguardano gli incidenti stradali: cioè le colpe che noi riteniamo più gravi; mentre, invece, per tutti gli altri reati colposi, questo beneficio non verrebbe applicato.

Mi pare vi sia in ciò una contraddizione.

Per quanto riguarda l'altra osservazione del deputato Milia, sui ricatti debbo dire che è esattissima, storicamente esatta, perché molto spesso si propone querela o si origina querela per fini ricattatori. Anche qui, però, dobbiamo considerare che vi è un numero notevolissimo di reati per i quali si procede a querela di parte, ed alcuni di questi reati non postulano una pena cumulata (pena pecuniaria e pena restrittiva); noi dobbiamo fare eccezione soltanto per i reati che derivano da violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

Credo che a tutti sia noto come il ricatto si pratichi specialmente in tema di diffamazione. Non c'è dubbio: questo è proprio il caso tipico di ricatto, del ricatto, talvolta, più esoso, perché qualcuno che ne ha fatte di tutti i colori sia messo nella condizione,

in mancanza di prove, di rivendicare una sua onorabilità che invece non esiste!

Comunque, dobbiamo fare una eccezione soltanto per questi casi?

L'osservazione del collega Milia non può non trovare riscontro. Egli diceva: – Per l'omicidio colposo abbiamo aumentato la pena per quanto riguarda il minimo. Ma qui no. Qui si chiede soltanto che, come per altri reati colposi, si applichino entrambe le pene: quella pecuniaria e quella detentiva, e non si fa eccezione per quel reato che costituisce veramente la forma più esosa e più numerosa del ricatto che è quello della diffamazione.

GALDO. Onorevole Presidente, dirò brevissime cose soltanto per motivare le ragioni del mio voto favorevole al nuovo testo della proposta di legge così come formulato dal comitato ristretto, malgrado le apprezzabili osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto in questa discussione. Mi pare, però, che il collega Milia sia incorso in alcune involontarie inesattezze. La prima si riferisce al fatto che il comitato ristretto avrebbe esteso la portata delle nuove norme più in là di quanto previsto dalla originaria proposta del deputato Berlinguer Mario. Nel testo proposto dal deputato Berlinguer Mario, a mio parere, vi è una formulazione piuttosto vaga e, quindi, molto più estensiva perché – ricordiamolo – il collega Berlinguer Mario parla di « incidenti stradali », sicché, ad esempio, la caduta di un pedone in una buca ben rappresenta un incidente stradale, e in tal caso il reo sarebbe stato l'appaltatore o il preposto alla manutenzione della strada. Invece, con i due nuovi articoli sottoposti al giudizio della Commissione, il comitato ristretto ha limitato la portata della norma proposta dal collega Berlinguer Mario, non l'ha allargata.

Credo anche che il deputato Milia dia un'interpretazione un po' fuori della realtà quando afferma che le nuove aggravanti previste si riferiscono al solo fatto di circolare. Mi permetto di dire che questo non è esatto. Anzi, non solo non si riferiscono al solo fatto della circolazione ma escludono quelle forme di reato colposo dovute a semplice imperizia o imprudenza nella guida degli autoveicoli, facendo specifico riferimento alla violazione delle norme sulla circolazione. Quindi si è contemplato non il solo fatto di circolare, ma, particolarmente, il fatto di violare le norme sulla circolazione. Il testo proposto dal comitato ristretto è un testo più preciso e, nello stesso tempo, assai meno estensivo, assai meno generico e, come tale, più tranquillizzante del testo iniziale proposto dal deputato Berlinguer Mario. Non credo che se ne sarebbe potuto trovare uno più tranquillizzante di questo.

Il collega Milia diceva, però, che questo richiamo generico alla violazione delle norme sulla circolazione stradale non contempla il caso del concorso della vittima nella colpa. Anche qui mi permetto di rilevare che, se il concorso della vittima è un concorso determinante, questo, di per se stesso, esclude l'esistenza del reato e, pertanto, non si applica né pena né aggravante; ma se, invece, il comportamento della vittima è un concorso di importanza accessoria, nella produzione dell'evento, quello che va esaminato è il comportamento del reo, in quanto rappresenta l'elemento determinante dell'evento perché, mi sembra ovvio, se non fosse determinante non ci sarebbe reato.

Non riesco, però, a comprendere che cosa significhi il termine più volte qui usato di « prevalente » rispetto a « non determinate ». Secondo me l'ombra sta nel « prevalente ». Perché... « prevalente » non esiste. O esiste un rapporto tra l'evento ed il comportamento, per cui è il comportamento dell'imputato che ha determinato l'evento, ed allora c'è reato; oppure non esiste questo rapporto: ed allora se il comportamento non ha determinato l'evento non c'è alcun reato.

Come tale, questa proposizione – prevalente o non prevalente, ecc. – è cosa che voi potete discutere per astrazione teorica, ma non trova riscontro nel sistema del nostro codice che, come tutti i colleghi ricordano, è un sistema basato sulla cosiddetta « causa efficiente », sulla cosiddetta concatenazione del fatto all'evento, tra l'evento ed il comportamento dell'imputato o del reo.

Se così non fosse andremmo ad inserire nel nostro codice un concetto che sarebbe veramente rivoluzionario.

Si dice anche: bisogna fare riferimento soltanto alle violazioni più gravi. Mi permetto di ripetere quanto ho già detto in sede di comitato ristretto. Anche qui c'è, a mio avviso, un rapporto concettuale da tener presente. La legge non guarda al comportamento dell'agente, ma considera l'evento; cioè non stiamo discutendo l'applicazione della pena per il modo come tizio guidava o come violava la legge sulla circolazione stradale, ma stiamo discutendo sulle pene da fissare edittalmente in relazione alla lesione colposa o all'omi-

cidio colposo. Non possiamo dimenticare che le varie forme, anche le più gravi, di violazione del codice della strada hanno, nel codice stesso, una situazione differenziata. Il sorpasso in curva è punito più gravemente della sosta in luogo proibito. La violazione più grave, cioè, è punita più severamente che negli altri casi di minore entità. Nel codice della strada si contemplano le violazioni al codice della strada; qui, invece, nel testo delle norme che stiamo discutendo, si contemplano gli eventi della lesione o della morte, che sono l'effetto di quella violazione. Non potremmo, in questa legge, prevedere una diversa punibilità del fatto a seconda del modo in cui lo stesso fatto è contemplato in un'altra legge e che dà luogo a delle sanzioni, ma non alle sanzioni previste in questo articolo del codice penale.

Che rimane allora? Rimane l'osservazione relativa alle lesioni. Concordo con quanto ha detto il deputato Berlinguer Mario: bisogna fare, innanzi tutto, una distinzione. Il comitato ristretto ha reso congiunte le pene per i reati non a querela di parte. Non so come si possa, in tal caso, parlare di ricatto, quando questo è un reato di azione pubblica. Perché, anche se si volesse pagare la vittima, l'azione pubblica rimarrebbe! Quindi, il ricatto lo farebbe... il pubblico ministero! Non lo farebbe la parte lesa, perché la parte lesa non ha azione processuale. Non si può minacciare di non ritirare la querela se non si è risarciti, perché la querela, in questa ipotesi di lesioni gravi e gravissime, non serve perché si tratta di reati di azione pubblica e non perseguibili solo a querela di parte.

Il comitato ristretto non ha voluto, invece, alterare il sistema della pena per le lesioni lievi e lievissime, perché era preoccupato delle possibilità ricattatorie, in quanto si tratta di un reato perseguibile a querela di parte. Ha ragione il deputato Berlinguer Mario quando ci ricorda che nel nostro codice ci sono dei reati punibili a querela di parte, per i quali la legge non prevede la sola pena pecuniaria, eppure non si parla di ricatti.

Si disse che incorrendo in una seconda infrazione si rendeva inevitabile la pena detentiva. Ma è proprio quello che volevamo fare perché, così, la gente si rende conto che commettendo questi reati può andare a finire in galera.

Aderisco alle osservazioni del collega Zoboli. Se il regolamento ce lo consentisse potremmo, anche in questa sede, dare soddisfazione alla preoccupazione unanime della Commissione ed estendere queste norme alla violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, perché vengono troppo spesso violate. Ma se il regolamento non ce lo consente, non ci resta che presentare una proposta di legge autonoma, che mi riservo di formulare dopo l'approvazione di questa proposta di legge. Se il regolamento, invece, ce lo consentisse, potremmo inserire nel testo dei due articoli questo semplice emendamento aggiuntivo: « e delle norme sulla sicurezza del lavoro ».

Debbo, però, osservare che non sono d'accordo sul fatto che il codice attuale protegga di più la proprietà che la vita, perché gli esempi che ci sono presentati ci dicono che il bene protetto è la vita, non la proprietà: non basta guardare al bene protetto, ma occorre guardare al dolo. Quindi, si capisce che i reati colposi, nel sistema del nostro codice, sono retribuiti con una pena molto minore rispetto ai reati dolosi.

BREGANZE. Vorrei dire una sola parola per rallegrarmi della puntualizzazione contenuta nell'ordine del giorno proposto dal deputato Pennacchini ove è annunciata tutta una serie di provvidenze che, se organicamente attuate, potrebbero risolvere il tanto drammatico problema della circolazione stradale. Ma vorrei, appunto, raccomandare che i provvedimenti, di cui si fa largo suggerimento nel documento, avessero un carattere di organicità. Se è possibile apportare qualche piccolo ritocco al testo dell'ordine del giorno vorrei proporre che al secondo rigo del capoverso che comincia « invita il Governo » si aggiungesse, dopo le parole « con ogni sollecitudine », le altre « organici provvedimenti », perché ho l'impressione che proprio l'organicità possa consentire l'avvio verso una soluzione adeguata di un tema così importante.

Una seconda osservazione è questa: si raccomanda, nell'ultimo paragrafo della prima facciata del testo che ci è stato distribuito, che venga svolta « una più efficace e capillare azione di persuasione e di stimolo ». Sono d'accordo sul concetto, ma non vorrei che una dizione così vasta non avendo uno specifico destinatario restasse lettera morta. Penso che questa nostra raccomandazione vada indirizzata particolarmente al mondo della scuola, alla categoria degli utenti della strada ed anche a coloro che, dicendo una parola alla televisione o al cinematografo, potrebbero influire in questo settore.

Prospetto, quindi, ai colleghi della Commissione l'opportunità che dopo la parola: « stimolo », siano aggiunte queste altre pa-

role: « particolarmente da parte della scuola, delle associazioni di categoria e con gli strumenti televisi e cinematografici ».

Noto ancora che in questo inciso, con cui si fa voti per una più efficace azione di persuasione all'osservanza delle norme sulla circolazione, sarebbe più appropriato invitare gli utenti a rispettare oltre che le disposizioni vigenti quelle di « futura emanazione » e ciò al posto delle parole, proposte dal collega Pennacchini, « di prossima emanazione ».

Passando in altro campo, vorrei rivolgere una preghiera al Governo, ed è questa: i colleghi che sono intervenuti stamattina, almeno quelli che ho ascoltato, hanno manifestata la comprensibile preoccupazione che venga riesaminato tutto il complesso del problema che riguarda le lesioni colpose ed anche gli omicidi colposi. Mentre auspico di gran cuore che una proposta d'iniziativa parlamentare venga avanzata al riguardo, vorrei caldeggiare vivamente il Governo perché, pur nello studio globale del codice penale, ponga specifica attenzione a questi temi e veda se non sia il caso di presentare un disegno di legge che, con riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale, possa dar luogo ad un complesso di nuove norme che abbia carattere organico.

A titolo meramente indicativo consentitemi di sottoporre alla vostra meditazione se sia proprio giusto che il concetto di malattia, indicato all'articolo 590, abbia quella attuazione pratica che tutti conosciamo? È vero che tante volte si dice che i concetti tecnico-medici non devono essere travasati per l'orlatura nelle questioni penali, ma penso che se il concetto di malattia che l'articolo 590 del codice penale ha stabilito e che ha dato luogo a tante tormentate interpretazioni, fosse meglio chiarito in questo studio che raccomando al Governo, non solo non sarebbe cosa spregevole ma, consentitemi di ritenere, una cosa specialmente opportuna. Rifacendosi anche ad esperienze passate, se il Governo ritenesse di poter affrontare, in modo specifico, questi temi così importanti, credo che darebbe, in campo legislativo, un'apporto veramente valido con un conseguente approfondimento della materia che tutti apprezzerebbero.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, sono lieto di prendere la parola, dopo che molti hanno già espresso le loro osservazioni sulla proposta di legge attualmente in esame e rilevo subito, a conforto dei colleghi che hanno composto il comitato ristretto, e mio, che tutte o quasi tutte le osservazioni svolte da parte di colleghi che non facevano parte del comitato ristretto, avevano già avuto la loro ampia trattazione, durante le sedute che abbiamo tenuto in quella sede ristretta.

Gli argomenti trattati in alcuni interventi mi esimerebbero dalla necessità di ribadire concetti già espressi ma, *ad abundantiam*, credo che sia opportuno farlo. Quanto osservato, ad esempio, dal collega Milia circa una graduazione dell'infrazione, è stato oggetto di approfondita discussione in seno al comitato ristretto dove proposi, addirittura, una nuova formulazione dell'articolo in modo da ancorare l'inasprimento delle pene alla violazione specifica dei casi previsti dall'articolo 91 del codice penale. Per rendere più spedita la soluzione avevo, persino, proposto di modificare, non il codice penale, ma il codice stradale.

Le osservazioni fatte dai componenti il comitato ristretto, mi hanno convinto dell'opportunità di ripiegare sulla formula attualmente sottoposta al vostro esame. Mi sembra che questa formula possa egualmente conseguire gli scopi che la proposta di legge Berlinguer Mario si prefigge, senza portare in campo giuridico la novità di modificare il codice penale con richiami a leggi particolari o a leggi speciali. Per quanto riguarda le osservazioni fatte sulla modifica dell'articolo 590 del codice penale devo ripetere quanto già è stato detto da più parti e, cioè, che non vi è una possibilità di aumento delle opportunità di ricatto – tesi del collega Milia – in questa nuova formulazione. Il collega Galdo ha sottolineato che non esiste la possibilità di ricatto con questa nuova formula proposta, perché l'azione è pubblica e non a querela di parte. Vorrei esser più preciso affermando che la norma di questo articolo non offre una possibilità di ricatto maggiore rispetto a quanto avviene attualmente con le disposizioni in vigore, cosa che, del resto, aveva già sostenuto il collega Sforza.

Più interessante, mi sembra, la proposta del collega Milia circa la non applicazione congiunta della multa e della pena detentiva nei casi di lesioni gravi o gravissime, ma aumento dei minimi edittali anche in questo caso. Mi sembra una proposta che si può studiare ed esaminare. È mio dovere riconoscere che su questo punto il comitato ristretto non si è soffermato a lungo.

Vorrei ritornare, un po', a quello che è lo spirito della proposta di legge che, con tanta sensibilità, il collega Berlinguer Mario ha proposto. Noi, di fronte a questo dilagare di

incidenti, dobbiamo fare un qualcosa che, effettivamente, colpisca l'opinione pubblica.

Oggi, come oggi, riteniamo, giustamente, che le nuove norme che stiamo approvando abbiano un carattere repressivo; però dobbiamo ottenere che esse esplichino, soprattutto, una funzione preventiva; ed io sono certo che l'applicazione congiunta delle pene previste dall'articolo 590 del codice penale, limitata, poi, soltanto alle lesioni gravi o gravissime, raggiunga abbondantemente questo scopo; ed è proprio per questo motivo che mi permetterei di proporre di mantenere inalterata la formula elaborata dal comitato ristretto, proprio per dare questo *choc*, questo colpo all'opinione pubblica che, finalmente, sentirebbe la sanzione come un qualche cosa di concreto, e rappresenterebbe l'espressione di una preoccupazione profonda ed incisiva della Camera dei deputati in un settore così delicato.

Durante la discussione in Commissione sono state fatte altre osservazioni, anche se non accompagnate da specifici emendamenti.

Il Presidente può dare atto che uno dei più strenui sostenitori di talune di queste perplessità, in comitato ristretto, è stato proprio il sottoscritto. Però, ad un certo punto, nell'intento di addivenire ad una decisione in questa materia, ho rinunciato, come del resto ha rinunciato il Presidente ed altri autorevoli colleghi, a molte osservazioni o punti di vista a ciascuno di noi molto cari. Su una cosa, mi pare, ci siamo trovati un po' tutti d'accordo: e cioè che la nuova formulazione proposta dal comitato ristretto non è perfettibile senza, purtroppo, arrivare alla conclusione che allora, forse, sarebbe meglio non farne nulla. Ora, proprio per questo, raccomando ai colleghi di rinunciare anch'essi (parlo a quelli che non hanno fatto parte del comitato ristretto) a qualche loro tesi: raccomandazione, del resto, più che superflua perché, ripeto, emendamenti non sono stati presentati.

Volevo dire ancora qualche parola sull'ordine del giorno che alcuni colleghi ed io abbiamo presentato. Desidero ringraziare sinceramente ed affettuosamente il collega Breganze per le osservazioni che ha fatto e che dichiaro di accettare in pieno, inserendole integralmente nell'ordine del giorno. Ringrazio, altresì, tutti i colleghi che hanno preannunciato la loro adesione a questo ordine del giorno. Vorrei, però, pregarli, di fare qualche cosa di più, richiamandomi ad un invito già formulato in sede di comitato ristretto dal Presidente. Noi dobbiamo, ripeto ancora una volta, dimostrare all'opinione pubblica quanto la Camera si preoccupi di questo triste fenomeno. Del resto, l'ordine del giorno non è semplicemente frutto di preoccupazioni mie e dei colleghi che l'hanno firmato; è frutto di una viva e profonda preoccupazione espressa da tutti i settori politici.

Proprio per questo, al di là ed al di sopra di qualunque concezione di parte, preoccupati come siamo, di intervenire in profondità per fronteggiare un così grave fenomeno della nostra vita quotidiana, pregherei, veramente, tutti i colleghi di apporre la loro firma a questo ordine del giorno: il che, forse, rappresenterebbe una, non dico unica ma certamente rara, occasione di fusione d'intenti da parte di tutti i componenti della Commissione, animati da una comune volontà di repressione di questi incidenti, ormai considerati, veramente, una dilagante e preoccupantissima piaga sociale.

VALIANTE. Senza ripetere i motivi della mia avversione alla proposta di legge, già espressi in sede referente, esprimo la mia decisa avversione al testo formulato dal comitato ristretto che, per alcuni versi, mi sembra addirittura peggiore della proposta di legge stessa. Questo dico con tutto il rispetto per gli eminenti colleghi (sottolineo l'attributo o qualifica) ricordati un momento fa dal collega Pennacchini. Ma, con la lealtà che ritengo doverosa in casi del genere, consentitemi di dire che ho la sensazione che un po' tutti ci si sia fatti prendere dalla preoccupazione del fenomeno della circolazione e delle gravi conseguenze che determina per la incolumità della persona umana. Ma sono convinto che con disposizioni del genere di quelle proposte dal comitato ristretto, non solo non si impressioni alcuno, ma si contribuisca soltanto a confondere le idee, specialmente nel campo del diritto penale sostanziale, violando in maniera grave, a mio parere, la sistematica del codice, il che non è poca cosa ai fini dell'interpretazione.

Quando venne pubblicato il nuovo codice della strada, da ogni parte si insistette sulla severità delle disposizioni (qualcuno ha parlato addirittura di ferocia); i governanti, dopo qualche mese di applicazione del codice della strada, sottolinearono con compiacenza che si riscontrava una diminuzione degli incidenti. Tuttavia dopo qualche tempo il fenomeno è esploso in tutta la sua crudezza! Questa è la conferma che non solo la legge non è servita (codice della strada e codice penale) ad interrompere o diminuire o ridurre un fenomeno di questo genere. Ma se si fa-

cesse una indagine sociologica o tecnica del fenomeno degli incidenti determinati dalla circolazione stradale, verremmo alla conclusione che la maggior parte degli incidenti stessi più che alla inadempienza delle disposizioni di legge o alla eccessiva benevolenza del giudice che si pronuncia sulle violazioni, sia da attribuire alla ineducazione stradale (e qui io approvo con entusiasmo l'ordine del giorno Pennacchini ed altri), alla situazione delle nostre strade, al modo con cui si costruiscono le macchine con sempre più potenti motori e sempre più inefficiente sistema frenante: e questa è una constatazione di fatto che tutti gli utenti della strada quotidianamente sperimentano; e via di seguito in considerazioni di questo genere.

Ciò che mi pare soprattutto grave in questa proposta del comitato ristretto è il fatto di aver subordinato certe disposizioni di una legge fondamentale, alle norme sulla disciplina stradale. In Italia si parla dei quattro codici (e talvolta ancora dei cinque codici) come corpi, leggi fondamentali del paese.

Quando non esisteva la Costituzione, parlare dei quattro codici significava parlare del sistema portante, dell'architrave del nostro ordinamento giuridico. Orbene il comitato ristretto, nella nuova formulazione della proposta tende a legare disposizioni del codice penale ad un codice stradale che, proprio per i vari motivi della circolazione sempre crescente, in relazione al progresso dei mezzi meccanici ed alle necessità della vita moderna, è un complesso di norme votato a continue modifiche: vorremmo dire, auspicabilmente continue. Ora, tutto questo, non mi pare cosa di poco conto.

Provvedimenti che colpiscano l'opinione pubblica, raccomandava il deputato Pennacchini. Ma, oggi, l'opinione pubblica non è convinta che l'incidente stradale, anche quando provoca morti o lesioni personali, sia sempre un reato, cioè un fatto delittuoso.

Ancorché la scuola tecnico-giuridica – e mi scusi il deputato Dell'Andro se presumo di entrare in un campo nel quale egli è maestro! – voglia configurare la colpa come un modo di commissione di un delitto, oggi, una larghissima parte dell'opinione pubblica non crede che il fatto colposo costituisca un delitto. E noi dovremmo andare a ricercare alcuni studi della scuola positiva, che in questa materia ha visto certamente molto molto più profondamente che non la scuola tecnico-giuridica, imperante quando si è elaborato il codice penale vigente. Da molti il fatto della circolazione stradale è visto come un fatto civico, come una espressione di progresso! E voi non convincerete questi molti sostenendo che colui che, per avventura o sventura, provoca un incidente stradale, ha commesso un delitto!

Pensate, per esempio, se si sarà disposti a considerare delinquente colui che provoca un incidente stradale mentre guida con a fianco la moglie, i figli, i membri della propria famiglia, cioè le cose più care della sua esistenza!

Queste considerazioni, mi pare, dovrebbero far pensare alla necessità di approfondire il concetto di colpa che, specialmente nel settore stradale, non ritengo possa essere legato al tradizionale concetto romano.

Una cosa è la situazione di colui che pone un vaso di fiori sul davanzale della finestra in modo imprudente, altra cosa è la situazione di una qualsiasi persona che, andando la mattina con la macchina in ufficio a fare il suo dovere, si trova dinanzi non alla persona che può essere investita, ma al fenomeno della circolazione stradale che sovrasta lui stesso e la sua stessa volontà. Quando mi trovo sulla via Cristoforo Colombo e mi debbo spostare a sinistra per evitare l'investimento di una Mercedes, e trovo una donna che pretende di attraversare fuori delle strisce pedonali, o una macchia d'olio che mi fa sbandare, debbo poi pagare penalmente e civilmente.

Quando il collega Pennacchini, a proposito della nuova formulazione proposta dal comitato ristretto, dice che non si poteva fare di meglio, credo che, forse, la migliore alternativa sarebbe stata quella di non farne niente lasciando le norme in vigore come sono.

Debbo, poi, considerare che il lavoro legislativo svolto in commissione non ha alcuna pubblicità sulla stampa ed il grande pubblico ignora quanto viene da noi fatto e discusso mentre una proposta di legge della portata di quella che stiamo discutendo avrebbe dovuto essere dibattuta sulla stampa tecnica, sulla stampa giuridica, in dottrina. Non si innova il codice senza istituire una commissione di giuristi che vagli la portata delle modifiche. Le norme che discutiamo non innovano il codice ma, tuttavia, cambiano una parte importante del codice. Se i giornalisti parlamentari, invece di raccogliere le indiscrezioni dei « passi perduti », impostassero il discorso su proposte di legge importanti come questa, anche noi avremmo la possibilità di conoscere più da vicino l'opinione pubblica.

Per questi motivi debbo dire che, sia pure con rammarico, mi trovo in dissenso con la quasi totalità della Commissione e non posso approvare il nuovo testo della proposta di legge proposto dal comitato ristretto.

SPAGNOLI. Non sono d'accordo sulle considerazioni, sia pure abilmente esposte dal collega Valiante. Non ritengo il nostro codice penale come una cattedrale da riverire ma, caso mai, da restaurare. Credo sia un edificio al quale vanno apportati dei severi ritocchi proprio perché il tempo, l'usura e, specialmente per molti aspetti, l'origine degli istituti impongono profonde modificazioni.

Non sono, neppure, d'accordo sul fatto che l'opinione pubblica non consideri un reato il fatto colposo derivante dalla circolazione stradale. Questo poteva essere vero quando il fenomeno non aveva ancora raggiunto una vastità impressionante come l'attuale; ma, oggi, la stessa curiosità morbosa che accompagna un qualsiasi incidente, anche di modeste proporzioni e senza conseguenze per la vita umana, dimostra che il fenomeno della circolazione stradale tocca non soltanto i protagonisti, ma ciascuno di noi. Il commento dell'uomo della strada, quando sente una macchina lanciata a velocità eccessiva, si riassume nella parola « delinquente » il che sta a significare la valutazione penale che si dà al comportamento di quell'autista e la necessità che a questo comportamento consegua una sanzione adeguata, non solo morale, ma anche penale. Quindi, è nostro compito tradurre questa generale aspettativa dell'opinione pubblica in una vera e propria sanzione penale.

Il collega Galdo, in riferimento all'opportunità di integrare la legge che stiamo per varare con le altre violazioni che conseguono al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, accennava ad un ostacolo che deriverebbe dal regolamento della Camera. Non vedo quale ostacolo giuridico e regolamentare ci possa impedire di presentare un emendamento aggiuntivo alle norme proposte dal comitato ristretto, estendendo le nuove pene per i reati da circolazione stradale ai reati determinati da inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Nel merito, mi pare che un emendamento di questo genere avrebbe una profonda giustificazione, non solo per la gravità dei fatti ma, soprattutto, per il numero rilevantissimo di incidenti che derivano dalla violazione delle leggi sulla sicurezza del lavoro. Se è vero che la proposta del collega Berlinguer Mario è stata ispirata dal numero notevolissimo di incidenti che insanguinano le strade del nostro paese (mi pare che si tratti di due o tre incidenti all'ora in Italia e di otto o diecimila persone che perdono la vita ogni anno), debbo dire che un numero, anche se non della stessa entità, ma certamente notevole, è costituito dagli incidenti mortali sul lavoro. Mi pare che il recente congresso dell'I.N.C.A. abbia denunciato, in questo settore, una perdita eccezionale ed inammissibile di vite umane.

Direi che entrambi gli aspetti, violazione delle norme sulla disciplina della circolazione e violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro sono espressioni di fatti assolutamente inammissibili ed intollerabili. È vero che, sia in un caso che nell'altro, vi è il risarcimento del danno a favore delle vittime; però non possiamo giustificare il tributo che stiamo dando. Quindi se, teoricamente, si può dire che non c'è motivo per cui gli omicidi che derivano da violazioni delle norme sulla circolazione stradale o di quelle conseguenziali alle infrazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro siano trattati in maniera diversa da altre violazioni, è anche vero che il motivo che ha determinato l'intervento del legislatore è il numero stragrande di violazioni e, soprattutto, il tributo di sangue che queste violazioni comportano. Penserei, dato che fra noi commissari esiste l'unanimità, dal punto di vista del merito – perché tutti hanno espresso la necessità di un inasprimento delle pene –, che per gli incidenti sul lavoro come per gli incidenti stradali, se non vi sono ostacoli di natura regolamentare, si possa integrare con un apposito emendamento, che mi propongo di formulare, il testo proposto del comitato ristretto, modificando, in primo luogo, il titolo in « Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose derivanti da incidenti stradali e da incidenti sul lavoro » e aggiungendo, quindi, al termine del primo articolo le seguenti parole « e per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro ».

In tal modo, mi pare che il provvedimento di legge apparirebbe più completo e colpirebbe due fenomeni che, oggi, determinano una ingiustificata perdita di vite umane.

GALDO. Chiedo scusa se prendo la parola per la seconda volta, ma desidero replicare al deputato Valiante e, nel contempo, chiarire la mia personale posizione in ordine all'emendamento che ho proposto per la estensione agli infortuni sul lavoro della proposta di legge in esame. Alle osservazioni acute del deputato Valiante, mi permetto di controsservare che il comitato ristretto non ha fatto un

richiamo esplicito e particolare alle norme del codice della strada. C'è un richiamo soltanto alla legislazione stradale. Non credo che questo sia una novità nel sistema del nostro codice, come ha osservato il collega Valiante. Infatti, tutto il nostro codice penale suppone varie leggi ordinarie. Mi permetterò di ricordare, per esempio, il reato di supposizione di stato: non si può giudicare se non si ha la legge sull'ordinamento civile. Aggravante dell'arma: non si giudica se non in base alla legge di pubblica sicurezza che definisce che cosa sia un'arma. E, così, per i reati contro la famiglia, se non si ha la nozione della famiglia che non sta nel codice penale, ma in altre leggi. Quindi, il richiamo ad altre leggi è permanente nel codice penale.

VALIANTE. Io ho sottolineato la pericolosità, non tanto di collegare il codice penale con un'altra legge, ma con una legge che, per la natura degli interessi che tutela, come la circolazione statale, è essenzialmente variabile, continuamente e velocemente.

GALDO. C'è, però, il collegamento alle leggi che disciplinano quel fenomeno. E questo mi pare che sia opportuno perché, infatti, in sede di comitato ristretto, osservammo che non si poteva fare riferimento soltanto al precetto del codice della strada, perché, ad esempio, la violazione di un regolamento comunale che stabilisse il divieto, anche transitorio, di circolazione in una strada, l'infrazione di quel divieto, denotando una particolare pericolosità in chi guida, deve essere egualmente colpita dall'aggravante. Quindi, nel codice penale, non c'è questo richiamo specifico ad una norma, perché sarebbe veramente anomalo. C'è un richiamo alla legislazione su questo fenomeno, il che non è anomalo, ma, come lo stesso deputato Valiante riconosceva, è in tutto il codice, in tutto il sistema.

La seconda osservazione del deputato Valiante è, se egli mi consente, contradditoria con le sue premesse. Il collega Valiante ha approvato l'ordine del giorno proposto dal deputato Pennacchini, soprattutto per il richiamo alla educazione stradale. Quindi, egli riconosce che il fenomeno, che noi vogliamo colpire, è un fenomeno che attiene all'individuo, che è mal educato. In questo fatto, c'è la valutazione del comportamento del guidatore: cattiva educazione dell'individuo e, quindi, un atto volontario che, quando assume forme pericolose, per la società, diventa un fatto penale. Tutti i fatti penali, non sono altro che dei fatti asociali, dei fatti che colpiscono un bene che la legge penale intende proteggere. Dire che non c'è nella coscienza pubblica la sensazione, il convincimento, che il fatto colposo derivante dalla circolazione stradale sia un fatto delittuoso, non è esatto, perché è stato già osservato che nella coscienza pubblica c'è questo preciso convincimento.

Il deputato Valiante rimprovera il proponente di volere con questa proposta di legge fare delle pericolose modificazioni al sistema del codice penale. Io non sono preoccupato come lui: nessuna pericolosa variazione al sistema del codice. Osserverò che la nozione di colpa nel codice c'è e noi non la inseriamo, oggi, per la prima volta; noi aumentiamo soltanto la pena. Nel codice penale ripeto, c'è la colpa, e voglio osservare che vi è prevista anche una particolare delittuosità, condannata nella coscienza popolare, e registrata dal legislatore particolarmente a proposito del mancato soccorso in questi delitti della circolazione. Il deputato Valiante sa benissimo che, a proposito del mancato soccorso, c'è una discriminante, che è data dal fatto che il conducente non presta soccorso, quando si sottragga alla immediata reazione della folla che ne mette in pericolo la vita. Ed è un fatto che accade...

VALIANTE. È uno stato di necessità.

GALDO. È uno stato di necessità. Quindi che cosa significa? Che l'opinione pubblica, quando vede il morto per terra e lo vede come conseguenza del comportamento delittuoso dell'automobilista che lo ha ucciso, non ragiona e vorrebbe fare giustizia sommaria. Altro che mancanza di senso collettivo della pericolosità e della delinquenzialità del comportamento! C'è tanto senso di reazione nell'animo popolare verso un comportamento di questo tipo, che si arriva, perfino, alla forma ingiusta ed incivile del linciaggio, tanto che il legislatore se n'è preoccupato, da discriminare, in quel caso, il mancato soccorso. Con questo argomento desideravo soltanto contraddire la espressione del deputato Valiante, quando dice che non c'è, nell'animo popolare, la convinzione che il fatto colposo, dovuto al modo di comportamento dell'automobilista, costituisca un delitto. Mi permetto osservare che c'è tanta convinzione che, non solo, il conducente viene chiamato, come è stato ricordato, immediatamente « delinquente », ma addirittura provoca reazioni di quel tipo cui ho accennato. Significa che nell'animo popolare è sancito, invece, che il comportamento, così irregolare, del guidatore è un fatto delittuoso, e non che non lo sia.

Non è esatto, onorevole Presidente, che qui si voglia colpire colui che trova per terra una macchia d'olio e, quindi, ha la sfortuna di sbandare e commettere un delitto.

Se la persona che slitta sulla macchia di olio viene condotta davanti al giudice e dà la prova che l'evento si è verificato proprio per questo causa esclusiva, non troverà alcun giudice che lo condanni perché, in quel caso, non c'è delitto.

Noi stiamo discutendo del delitto colposo, cioè di quel comportamento particolare legato alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, che è indice di pericolosità sociale, proprio perché si estrinseca in un comportamento che non risponde alle regole della educazione ed a quelle della tutela della vita che, mi pare, debbono essere rigorosamente osservate, e che nel nostro sistema penale sono già previste.

Con le nuove norme elaborate dal comitato ristretto non abbiamo fatto altro che aggravare le pene; non abbiamo modificato il sistema del codice.

Debbo chiarire perché mi sono indotto a presentare l'emendamento che tende ad estendere anche alle violazioni delle norme sulla tutela del lavoro le maggiori pene concertate per gli incidenti della strada e chiedo scusa all'onorevole Presidente ed ai colleghi del comitato ristretto perché, effettivamente, avendo fatto parte del comitato, quella poteva essere la sede più idonea per avanzare questa proposta. L'ho fatto solo ora perché, questa mattina ho sentito, generalizzata, quasi unanime, la convinzione che il testo nuovo diventerebbe più completo se, accanto alla previsione dei fatti relativi alla circolazione stradale si aggiungesse anche quella dei fatti pericolosi ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo perché, effettivamente, essendo stata determinata questa proposta di legge del deputato Berlinguer Mario dalla constatazione di un pauroso aumento degli incidenti stradali, si è finiti con il constatare che esiste anche un'aumento allarmante nel campo degli incidenti sul lavoro.

Non voglio entrare nel merito della questione regolamentare: cioè se questa estensione delle norme in esame conduca ad una violazione del regolamento, che consisterebbe – mi potrebbe essere osservato – nel fatto che siamo in sede legislativa e che abbiamo avuto dalla Presidenza della Camera un apposito e specifico mandato solo per quella legge. Non mi permetto di entrare nel merito del regolamento per accertare se questa possibilità sia consentita; ma, se il Presidente me lo consente, vorrei pregarlo, ove non ostassero motivi di merito, perché non ho alcun interesse a fermare l'*iter* di questa proposta di legge, d'interpellare formalmente gli uffici competenti della Camera, onde sapere se sia possibile insistere sull'emendamento.

PENNACCHINI. Pochissime parole per associarmi a quanto esposto dal collega Galdo circa le autorevoli preoccupazioni precedentemente esternate dal deputato Valiante. Vorrei, però, amichevolmente dissentire solo su questo punto, onorevole Valiante, cioè circa la non considerazione di reato da parte dell'opinione pubblica delle infrazioni e violazioni delle norme sulla circolazione.

Ricordo, per esempio, quelle volte che anche a me è successo, per fretta o altro, di commettere qualche lieve violazione alla circolazione, e la controparte interessata, cioè il guidatore dell'altra macchina, ha sempre con molta energia protestato, con l'aggiunta, spesso, di gesti particolarmente espressivi ! È un segno, questo, abbastanza evidente che, al riguardo, l'opinione pubblica è molto sensibile.

Ma vorrei esprimere il mio parere (e quello anche del gruppo cui appartengo) circa gli emendamenti che sono stati preannunciati dal collega Spagnoli e dal collega Galdo, in merito all'estensione dell'inasprimento delle pene previste dalla proposta in esame anche ai casi di inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro. Dichiaro subito che il gruppo cui appartengo aderisce *toto corde* all'estensione delle pene anche a questo settore. Faccio solo, a titolo personale, qualche osservazione proprio circa la questione regolamentare. La prima collima con l'osservazione espressa dal collega Galdo e, cioè, che come Commissione giustizia abbiamo avuto una delega ristretta e circoscritta alla proposta di legge Berlinguer Mario, ed il settore cui dovrebbe essere esteso l'inasprimento è completamente nuovo e diverso da quello della circolazione stradale. L'altra osservazione è che, estendendo l'inasprimento delle pene anche alle norme sulla sicurezza del lavoro, diviene automaticamente obbligatorio sentire la Commissione competente su questa materia: cioè quella del lavoro.

Se la Presidenza della Camera risolverà il problema nel senso che è possibile, in questa sede, ammettere l'emendamento Galdo e Spagnoli, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore; se, invece, la Presidenza della Camera ritiene che si debba presentare apposita proposta di legge, pregherei gli onorevoli colleghi di procedere con la discussione sulla proposta Berlinguer Mario e, poi, nella sede

che sarà stabilita dalla Presidenza della Camera, esaminare la estensione dell'aggravamento delle pene agli infortuni sul lavoro. Quindi, ripeto, la volontà del nostro gruppo è questa; se la Presidenza decide in senso favorevole alla ammissibilità dell'emendamento noi votiamo a favore; se, invece, decidesse in senso contrario pregherei che, nel frattempo, si procedesse alla approvazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berlinguer Mario.

CANNIZZO. Quale facente parte del comitato ristretto, ho avuto anch'io le mie perplessità in merito al concetto di colpa ed alla estensione dell'inasprimento delle pene agli infortuni in caso di violazione delle norme sulla tutela del lavoro. Comunque, è inutile che torni a dire quanto già dissi in quella sede. Desidero, però, far notare che, assolutamente, non sono d'accordo sull'emendamento proposto dai colleghi Galdo e Spagnoli: non soltanto per una questione regolamentare, a parte il fatto che il regolamento ha la sua importanza, quanto perché stiamo parlando di una proposta di legge che ha una visuale specifica e ben delimitata quale è quella dell'aumento delle pene per gli omicidi e le lesioni personali derivanti da incidenti stradali. Quindi, gli incidenti sul lavoro non c'entrerebbero per nulla. Ricordo, anche che si è sentito il bisogno di domandare il trasferimento in sede legislativa di questa proposta di legge perché l'opinione pubblica è impressionata per il pesante aumento degli incidenti stradali e, prova ne sia, l'ordine del giorno, la cui parte sostanziale riguarda esclusivamente gli incidenti stradali. Il voler, ora, generalizzare e spostare con un emendamento la discussione anche sugli incidenti causati da mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, mi pare fuori luogo. Fuori luogo, sia perché questo punto non è stato praticamente discusso, nè in tal caso le premesse sono eguali a quelle relative agli omicidi ed alle lesioni derivanti da violazione di norme sulla circolazione; sia perché l'andamento dell'aumento degli incidenti stradali non coincide con quello dei sinistri in materia di lavoro. Con questo non intendo dire che non bisogna tutelare la vita degli operai; però ritengo che in tal caso la discussione dovrebbe esser impostata in tutt'altro modo, data la diversità degli argomenti e dei problemi.

Non posso dire quale sarà l'atteggiamento del gruppo liberale, cui appartengo, su questo emendamento, perché non posso, fin da ora, prevederlo; però dico che una discussione di tanto interesse dovrebbe aver luogo in sede tutta propria e con premesse diverse. Inoltre, questo nuovo esame dovrebbe anche avere uno svolgimento tale da convincere ciascuno di noi che, effettivamente, gli incidenti dovuti a mancata applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro richiedono quello che, per gli incidenti stradali, abbiamo ritenuto opportuno divisare in considerazione dell'allarme manifestatosi nell'opinione pubblica.

Perciò, fin da ora, dichiaro che non mi pare possibile estendere le norme predisposte in materia di omicidi e lesioni colpose derivanti da circolazione stradale agli incidenti sul lavoro. Ci sono dei colleghi che hanno preannunciata la presentazione di apposite proposte di legge. Questa è una soluzione logica e normale, anche perché non sappiamo se queste nuove proposte di legge saranno giudicate tali da essere affidate alla nostra Commissione in sede legislativa o in sede referente.

Concludo affermando che, secondo il mio parere, sarebbe opportuno limitare la nostra discussione agli incidenti della circolazione stradale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati dai colleghi Spagnoli e Galdo due emendamenti. Il collega Galdo propone di inserire all'articolo 1 proposto dal comitato ristretto, che si riferisce all'articolo 589 del codice penale, dopo le parole « circolazione stradale » le altre: « o delle norme sulla sicurezza del lavoro ». Così, per quanto riguarda l'articolo 2 del testo proposto dal comitato ristretto, che modifica l'articolo 590 del codice penale, dopo le parole « circolazione stradale » aggiungere le altre « o delle norme sulla sicurezza del lavoro ».

I deputati Spagnoli ed altri hanno presentato un emendamento dello stesso tenore: « Dopo le parole « circolazione stradale » aggiungere le altre « e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » sia all'articolo 1 ed all'articolo 2 del testo del comitato ristretto.

MILIA. Desidero far presente che, con questi emendamenti, si viene ad ampliare notevolmente, nella sostanza, quello che la proposta iniziale del collega Berlinguer Mario si riprometteva. D'altra parte mi sembra che se la Commissione fosse orientata ad inserire, nel testo degli articoli elaborati dal comitato ristretto, la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, anche l'esame di ogni altra ipotesi dovrebbe avvenire contestualmente, per ragioni di armonicità. Infatti, non pos-

siamo, oggi, parlare di violazione delle norme della circolazione e delle norme per la sicurezza del lavoro e domani aggiungere altri casi. Se entriamo in questo ordine di idee, dobbiamo fare un articolo ove il concetto di colpa, in relazione a determinate violazioni, sia dettagliatamente precisato. Inoltre, non basta dire « violazione delle norme sulla sicurezza stradale » perché una cosa è superare a sinistra in una curva cieca e un'altra cosa è non mettere per terra il triangolo rosso. La norma restrittiva della libertà personale potrebbe emergere come conseguenza della infrazione di una nuova norma di carattere amministrativo emanata in tema di circolazione stradale.

Detto questo, ritengo che, oltre alla prima ipotesi, cioè quella della violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si possa andare. Ammiro il deputato Pennacchini, il quale ha immediatamente dichiarato che a nome del gruppo della democrazia cristiana, ossia di 265 deputati, approva i nuovi emendamenti mentre secondo me, sono emendamenti che vanno ampiamente discussi. Con novantanove probabilità su cento anch'io li approverò, ma dopo averli esaminati correlativamente alle altre norme che regolano questa materia.

Onorevole Presidente, sostengo che la violazione delle norme sulla circolazione stradale importa un aggravamento delle pene, ma l'aggravamento delle pene non può colpire soltanto le lesioni gravi e gravissime, lasciando fuori le lesioni lievi e lievissime.

PRESIDENTE. Questa non è una aggravante in senso tecnico, cioè, come formalmente considerato dal codice penale. È un aggravamento di pena limitato a determinati casi che il legislatore ritiene meritevoli di maggiore retribuzione.

MILIA. Come si fa a dire che, se la lesione esaurisce le sue conseguenze in quaranta giorni non si applica l'aggravante e se, invece, durano per quarantuno giorni si applica? Questa osservazione riguarda anche l'emendamento del collega Spagnoli, perché la disamina dell'articolo, conseguente ai due tipi di aggravante, deve essere del tutto armonica.

Perciò propongo che si soprassieda da una votazione siffatta, sia per ragioni regolamentari sia per ragioni di opportunità, al fine di esaurire con un ampia discussione l'esame dell'articolo che prevede particolari aggravanti.

REGGIANI. Domando scusa al Presidente ed ai colleghi se, avendo partecipato alla maggior parte delle riunioni del comitato ristretto, in pratica, devo arrogarmi la paternità parziale del nuovo testo, che è stato proposto alla valutazione della commissione. Si imputi, senz'altro, alla mia scarsa esperienza di parlamentare queste mie esitazioni che, però, ho l'obbligo di esporre alla Commissione.

Il concetto dell'aggravamento della pena per i reati colposi è da me pienamente condiviso. Si tratta di scegliere la misura e credo che il comitato ristretto abbia individuato una misura limite che, nello stesso tempo, per la sua natura, non è tale da costituire di per sé una ingiustizia, in quanto sappiamo benissimo che la colpa comporta un determinato tipo ed una determinata misura di responsabilità morale. Una pena, se non è rapportata alla responsabilità morale, è una pena ingiusta. La pena agitata come spauracchio è un concetto che esula dalla nostra tecnica penale. La pena è una retribuzione morale. Credo che l'aumento del minimo da sei mesi ad un anno tenga proprio conto di queste esigenze e sia esatto. Ciò che ho avuto modo di esporre al comitato ristretto – e che sottopongo, ora, all'attenzione della Commissione – si basa secondo me, sull'opportunità di individuare, quali siano, in realtà, i casi di più grave responsabilità secondo quanto ci insegna l'esperienza, attraverso le notizie della vita quotidiana. Sappiamo bene che non è la guida senza patente o il non aver pagato il bollo per il rinnovo, i comportamenti che incidono più gravemente sui sinistri da circolazione stradale. Sappiamo, altresì, che le violazioni alle norme dell'articolo 91 del codice della strada sono quelle che determinano gli eventi dannosi più frequenti e più gravi. Prima fra tutte la velocità; poi, il mancato ossequio alle norme sulla precedenza, la guida in stato di ebbrezza, ecc. Non sarei del tutto d'accordo, data la difficoltà dell'accertamento, in ordine ad una sola delle previsioni dell'articolo 91 del codice della strada e, precisamente, sull'uso dei proiettori anti-abbaglianti. È doveroso dire che l'abbagliamento non è sempre così catastrofico come può a prima vista sembrare, perché l'esperienza insegna al guidatore il modo per ovviare alle conseguenze dell'abbagliamento mediante accorgimenti che ognuno di noi conosce. Perciò, penso che nella formulazione dei due articoli, sarà bene indicare quali, in concreto, siano le violazioni alle norme di comportamento previste dal codice della strada che vengono prese in considerazione siccome idonee a suggerire l'op-

portunità che la pena sia inasprita. La colpa fondamentale, qual è? È la velocità! E spesso, il sorpasso contromano. Ma non nascondiamoci dietro una formula vaga e generica, che sarà fonte di una infinità di inconvenienti, molti dei quali, parecchi di noi sono in grado di anticipare e di prevedere. Così, come francamente non ho preveduto, per quanto mi competeva, l'enorme ripercussione che ha la modifica del minimo della pena in ordine al capoverso dell'articolo 589 in tema di omicidio colposo plurimo che, molto spesso, è un omicidio colposo che non è il portato di una colpa enorme, grossolana, macroscopica, commessa dal giovinastro che si getta a corsa pazza, con una vettura sportiva, per fare delle esibizioni, ma è il caso drammatico – e molto spesso determinato da colpa impalpabile – di chi viaggia, per esempio, con la famiglia ed ha la sventura di provocare la morte di qualcuno dei suoi cari. Quante esperienze di questo genere ne abbiamo! Quali saranno nel caso specifico le conseguenze di questo inasprimento? Possiamo trovarci di fronte ad un padre di famiglia che, ad esempio, per non aver tenuto strettamente la destra – il che molto spesso avviene per motivi di prudenza e di avvedutezza – và incontro a uno spaventoso dramma: un lutto acerbo ed al tempo stesso una lunga ed ingiusta detenzione.

La detenzione sarà tanto più lunga quanto maggiore sarà il numero dei propri cari che lo sventurato avrà perduto.

Se dobbiamo esaminare logicamente le ipotesi che stiamo per colpire con la maggiore pena, evidentemente, i casi di omicidio colposo plurimo vanno tenuti presenti perché, se esaminiamo i casi ai quali normalmente la norma andrà applicata, ci renderemo facilmente conto che nella maggioranza dei casi riguarderanno famiglie che viaggiano a bordo della loro vettura.

Francamente, dato per ammesso l'aumento ad un anno del minimo della pena, non so suggerire degli accorgimenti che evitino queste conseguenze. Certo è doveroso da parte della nostra Commissione prendere in esame questa ipotesi, che è un'ipotesi estremamente grave.

Prendiamo il caso del guidatore di veicoli destinati al trasporto di passeggeri: costui può essere in colpa lievissima, ma per il nostro codice, dovrà soccombere alla condanna. Se la sfortuna, la disdetta, il destino vuole che quattro o cinque viaggiatori del suo autobus periscano: ebbene, questo guidatore pagherà come se avesse consumato un omicidio preterintenzionale!

Queste sono ipotesi che la Commissione non può non tener presenti, perché, se disattese, finirebbero col tradursi in una ingiustizia gravissima che si ripercuoterebbe in un numero imprevedibile di casi di fronte alle cui conseguenze non credo che la Commissione potrebbe rimanere insensibile.

Debbo, anche, aggiungere che sono favorevole, all'inasprimento delle pene, più ancora che per la circolazione stradale (i cui pericoli andrebbero forse più facilmente combattuti con un'adeguata attività di polizia destinata allo scopo), per i reati derivanti da mancata ottemperanza alle norme sulla sicurezza del lavoro: e questo proprio sul piano della responsabilità morale. È evidente, infatti, che in questi casi l'evento dannoso si ricollega ad omissioni o mancate cautele che sono usualmente determinate da ragioni di economia e, quindi, di lucro.

Concludo, auspicando che tutta la materia sia rivista nel suo assieme e che, nel corso di questa revisione, siano tenute presenti, con una casistica appropriata quelle forme di colpa negli incidenti stradali che, per la loro macroscopica e ricorrente gravità, meritino di essere individuate e fissate nel nuovo provvedimento di legge.

MARTINI MARIA ELETTA. Vorrei dire alcune cose brevissime. Anzitutto, quando si costituisce un comitato ristretto, nei suoi lavori si devono rispettare i limiti che gli vengono indicati dalla Commissione. Il comitato ristretto della nostra Commissione non poteva allargare il proprio studio ad altri aspetti della colpa anche se, prendendoli uno per uno, possano sembrare giusti ma, allora, avrebbe dovuto fare, addirittura una casistica – che non mi pare opportuna – di tutti i reati colposi che si possono commettere.

Un'altra cosa vorrei dire. Se il comitato ristretto segue una certa linea, determinata a seguito di una discussione generale avvenuta in Commissione, mi sembra che chi ha fatto parte del comitato ristretto debba aderire alle conclusioni prese durante i lavori del comitato stesso anche davanti alla Commissione. Scusate la mia franchezza.

Poi, vi sono dei motivi che mi spingono, invece, a sostenere l'ordine del giorno Pennacchini limitatamente, proprio, agli incidenti stradali.

Quando parliamo degli infortuni sul lavoro, che qualche volta possono essere molto gravi e comportare specifiche responsabilità a carico dell'imprenditore, dovremmo concor-

dare i nostri lavori, in tal caso, con la Commissione lavoro. Non possiamo da noi stessi, unicamente come Commissione giustizia, affrontare questo problema. Perciò anche questo è un motivo che non mi pare sottovalutabile. Non sono né un giurista né un maestro, sono soltanto una persona che ragiona con il buon senso.

L'ultima cosa che vorrei dire, in riferimento a ciò che è stato ribattuto un po' per scherzo, al deputato Pennacchini: egli non è che rappresenti i 265 deputati democristiani, egli rappresenta i deputati democristiani che sono in questa Commissione, salvo qualcuno che non è d'accordo o non sarà d'accordo: e non ci trovo proprio niente di strano in tutto questo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare, proprio per una questione di completezza e di obiettivo riconoscimento, che del problema oggi in esame abbiamo parlato a lungo già un mese e mezzo fa. Gli onorevoli colleghi possono benissimo aver, frattanto, interpellato i rispettivi gruppi ed esprimere, oggi, dei punti di vista collegialmente concordati.

DELL'ANDRO. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione alcune modestissime considerazioni. In primo luogo è mio dovere dar atto della sensibilità dimostrata dal deputato Berlinguer Mario nel presentare questa proposta di legge e della sensibilità di tutta la Commissione nel discutere di questi problemi. Evidentemente, come diceva il collega Valiante, questo è uno dei temi più importanti sui quali si dovrebbe, finalmente, dire una parola definitiva e organica. Tuttavia, se mi è consentito, vorrei rilevare un motivo di perplessità che deriva dal fatto della contemporanea presentazione dell'ordine del giorno, di cui è primo firmatario il deputato Pennacchini, e della discussione sull'inasprimento delle sanzioni per omicidi e lesioni colposi. L'ordine del giorno mette in rilievo parecchie manchevolezze nelle quali la società, lo Stato (quello che sia) sarebbero incorsi. Si rileva che manca un limite di velocità adeguato alle condizioni stradali: si sa che le strade sono sempre le stesse, più o meno, e che la circolazione è aumentata di una percentuale enorme. Mette in evidenza che la società (o lo Stato) non hanno provveduto al miglioramento della viabilità, eccetera. Sottolinea l'inopportunità del limite di età, fissato in quel termine per l'abilitazione alla guida di autoveicoli: se ne richiede l'elevazione. Eccetera, eccetera.

Ora, così, modestamente, mi domando (e ritorniamo ad uno dei temi più cari alla problematica penalistica): la pena, quando deve intervenire? Quando? Quando la società ha fatto di tutto per impedire queste violazioni.

La pena suscita un sentimento di ribellione a tutto l'ordinamento. Se la stessa Commissione rileva che la società e lo Stato non hanno ancora provveduto alla riforma di questo ordinamento, come può, poi, dolersene delle violazioni? Si ragiona prendendo come punto di partenza l'evento e si dice che il gran numero di incidenti mortali deriva dall'inadeguatezza delle sanzioni penali e, quindi, si vogliono elevare le pene. L'indagine, invece, va condotta prima sul « perché » avvengano quegli eventi, e se ne dedurrà che avvengono in quanto la società o lo Stato non hanno ancora provveduto ad adeguare la legislazione preventiva alle mutate condizioni della circolazione stradale.

Si tratta di una questione molto seria e sono, quindi, perplesso per la contemporanea presentazione dell'ordine del giorno e della proposta di aumento delle pene.

Desidero fare una seconda osservazione. Il deputato Valiante ha affermato che l'opinione pubblica non sente l'illecito colposo penale; gli è stato opposto che ciò non risponde a verità, tant'è vero che di fronte all'evento l'opinione pubblica si ribella senza scendere all'esame della colpevolezza. Questa osservazione è per me valida; infatti, questa tendenza ad inasprire la pena è sempre determinata dall'evento. Ma la responsabilità penale per l'evento è già stata superata da secoli; solo agli albori del diritto si considerava l'evento per determinare la responsabilità penale. Già nel Medio Evo si era affermato il principio della responsabilità soggettiva. Non dobbiamo, quindi, prendere spunto dalle reazioni dell'opinione pubblica per stabilire l'inasprimento delle pene; dobbiamo, anzi, cercare di educare l'opinione pubblica a capire perché e come avvengano queste violazioni. Comunque, non solo queste reazioni – e l'eventuale linciaggio – nulla mi dicono da un punto di vista morale, ma mi convincono che sono dettate da una concezione del diritto penale superata da secoli.

Consentitemi ancora una osservazione. Si è detto che dal momento che il codice penale prevede delle pene per la colpa è possibile aumentarle. Desidero ricordare a me, ed a voi tutti, che della colpa nessuno ha mai data una definizione che sia stata accolta neppure dalla maggioranza degli studiosi; l'ultima dottrina penalistica dell'azione (Welzel) ha dato della colpa ben otto definizioni, l'una diversa dall'altra. È facile dire che la colpa esiste ma, che

cosa è? Ci troviamo di fronte al requisito dell'imprevedibilità; è chiaro, infatti, che dove esiste l'imprevedibilità dell'evento non può esservi colpa. Ma tale imprevedibilità come può accertarsi in concreto? Si renda conto la Commissione a quali grandi difficoltà dia luogo tale accertamento. Aggravare la pena per il delitto colposo nell'incertezza dogmatica della colpa e nell'incertezza pragmatica dell'imprevedibilità è un non senso. Le pene per i delitti colposi non si dovrebbero modificare se non dopo il riesame di tutta la legislazione (ed a questo proposito prego il Governo di provvedere al più presto alla riforma del codice penale).

Desidero fare un'altra osservazione, modesta, ma degna di rilievo. L'articolo 43 del codice penale parla di colpa per inosservanza di leggi; che cosa si intende di preciso? Secondo una parte della dottrina si tratta di una speciale colpa presunta, ma la maggioranza degli autori ritiene che non possa sussistere colpa per inosservanza di norme penali. È un assurdo considerare, ai fini della responsabilità per l'evento colposo, la violazione di una norma penale. Ritengo che le norme del codice stradale rientrino nella legislazione penale.

Ora, è già molto, ed è un errore sulla base del nostro diritto positivo, chiamare a rispondere dell'evento colposo per inosservanza della legge penale. So bene che, in pratica, si fa questo e che la giustizia opera diversamente. E noi vogliamo aggravare la pena, ritenendo che l'inosservanza della legge penale dia luogo di per sé, ed in via presunta, ad una responsabilità colposa? Questo, secondo me, è un autentico assurdo. L'articolo 43 del codice penale dice che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ma in dottrina vi è discussione su che cosa s'intenda per leggi e la maggioranza interpreta questo termine come indicativo di leggi non penali. Ma la violazione del codice della strada è violazione di una legge penale e, allora, l'inosservanza della legge penale darebbe luogo, per se stessa, a una responsabilità colposa per l'evento che da quella violazione deriva.

Ora, per me, non è sufficiente che si violino le norme del codice penale e che attraverso quella violazione si produca l'evento. Per rispondere a titolo di colpa dell'evento occorrerebbe anche realizzare un comportamento tale che nella complessità della situazione dia luogo a quell'evento. So bene che la giustizia opera diversamente, ma questo è criticato da tutta la dottrina.

Allora io dico: rifacciamo il codice e studiamo bene anche questo punto. Ma non aggraviamo la responsabilità per una violazione che non è della legge penale e che diventa, *de iure*, presunzione di previsione dell'evento.

SFORZA. Il pensiero della Commissione è che la violazione delle norme del codice della strada deve essere sempre vista come causa efficiente.

DELL'ANDRO. Allora non è più violazione, per sè, del codice della strada, ma è quel determinato fatto che ha prodotto quella conseguenza. Quindi, bisognerebbe rivedere tutta questa materia, dati i problemi gravissimi di fronte ai quali ci troviamo.

Poi c'è un'altra questione, quella della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Ma domando: non è più grave il comportamento di colui che dolosamente viola quelle norme? È più grave di gran lunga e ci dovrà essere un'altra pena, perché il fatto è più grave. Si può, allora, inserire anche questo tema nella proposta di legge che stiamo discutendo?

Il deputato Spagnoli diceva che il codice penale non è una cattedrale che deve rimanere intatta. È proprio quello che diciamo anche noi. Perciò, quello che dobbiamo fare, è rivedere completamente il codice penale. Molto spesso ci preoccupiamo di mettere delle piccole toppe, di aggiustare questa cattedrale, mentre è proprio la cattedrale che non sta più in piedi. Quindi, anziché fare una legge particolare, bisognerebbe riguardare tutta la materia colposa con particolare riferimento alle dolose violazioni delle norme di prevenzione, considerando meno gravi, invece, le violazioni contravvenzionali.

Ho voluto, per debito di chiarezza, sottoporre alla Commissione queste mie perplessità. Perciò, se si potesse non decidere oggi e rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta, non sarebbe male.

PRESIDENTE. Dovremmo ancora sentire il relatore ed il rappresentante del Governo. Ha facoltà di parlare il relatore Ruffini.

RUFFINI, *Relatore*. Riconfermo il mio parere favorevole all'approvazione della proposta di legge, anche perché mi pare che le obiezioni che sono state fatte questa mattina, pur se pregevoli, non siano tali da indurmi ad un diverso atteggiamento. In particolare, vorrei sottolineare due obiezioni fondamentali che sono state fatte e che mi convincono dell'esattezza della interruzione del deputato Pennac-

chini, quando ha detto, ad un certo momento, che le alternative a questa legge sono due: o si approva oppure non se ne fa niente. Noi non possiamo utilmente modificare il testo proposto dal Comitato ristretto perché le obiezioni di fondo se sono valide restano valide e dovrebbero comportare l'accantonamento della proposta; se non sono valide devono comportare l'approvazione. Le questioni di fondo sono quelle sollevate dal deputato Valiante e dal deputato Dell'Andro.

Il collega Valiante si scandalizza perché noi subordiniamo il codice penale ad altre leggi. Giustamente è stato sottolineato da qualche collega che vi sono numerosissime norme del codice penale - che si chiamano, se non vado errato, norme in bianco - che richiamano espressamente altre disposizioni di legge civili o amministrative. D'altra parte, lo stesso concetto di colpa, come è strutturato nel nostro codice penale, contiene espressamente riferimenti all'inosservanza di leggi e regolamenti che, evidentemente, sono leggi e regolamenti extra codice penale. Quindi, con le nuome norme proposte si rimane nell'ambito del sistema. Né mi pare che la preoccupazione derivante dal fatto che il codice della strada sia un codice facilmente modificabile rappresenti una preoccupazione particolarmente pesante o gravosa. Di fronte all'immane problema della circolazione stradale è opportuno che, ad un certo momento, se si verificano dei fatti nuovi o delle esigenze nuove, il codice della strada venga modificato. Un esempio: prima, non era disciplinato il limite di velocità. A un certo momento, ci si rende conto che questo è un problema serio e, allora, lo si disciplina e questa modifica tocca indirettamente il codice penale. E questo è bene! Tutte le volte che il legislatore ritiene di introdurre dei nuovi limiti ai fini della sicurezza della circolazione, è giusto che, quando queste norme non vengano osservate, comportino delle conseguenze. Né ritengo sia esatto sul piano, quanto meno, del diritto positivo che sia una cosa irrazionale o sconvolgente il fatto che, ad un certo momento, questa inosservanza di leggi o di regolamenti, che concretizza la colpa, debba riferirsi solo a leggi non penali; perché di fatto, oggi, senza questa proposta di legge Berlinguer Mario, avviene così. Il concetto di colpa previsto dal nostro codice, quando parla di inosservanza di legge, parla anche di inosservanza di legge penale, perché non c'è dubbio che, indipendentemente dalle nuove norme che stiamo discutendo, tutte le volte che l'automobilista viola una norma del codice stradale viola anche il codice penale. Un automobilista che percorre a velocità eccessiva una zona di mercato affollata e causa un omicidio incorre nella inosservanza di una norma penale, e, in quanto in colpa, viene condannato.

Devo anche aggiungere che non è esatto quello che dice il collega Dell'Andro e cioè che, in questo modo, noi veniamo a sancire un'ipotesi colposa *de jure*. La colpa esiste, non in quanto vi è l'inosservanza della legge, ma in quanto l'inosservanza della legge è causa determinante dell'evento. Per me, uno dei pregi delle norme elaborate dal comitato ristretto è proprio quello di aver evitato casistiche o altre soluzioni non obiettive.

Voglio, poi,dire che non condivido tutte le preoccupazioni sul concetto di colpa, anzitutto perché il nostro codice ha chiarito questo concetto quando ha stabilito il principio di colpa con previsione e, poi, perché il legislatore può individuare delle ipotesi di colpe più o meno gravi; nel caso nostro il ritenere più grave la colpa derivante da inosservanza di leggi o regolamenti è giustificata dal fatto che essa nasce da una dolosa inosservanza di norme giuridiche. Come il legislatore ha detto che se la colpa è con previsione, la colpa è più grave, così il legislatore può anche dire che se è colpa che deriva da particolare inosservanza di norme giuridiche questa è colpa più grave.

Per tali motivi, per non essere convinto, cioè, delle obiezioni di fondo, riconfermo il mio parere favorevole alla proposta di legge nella formulazione proposta dal comitato ristretto.

Per quanto riguarda gli emendamenti dei deputati Spagnoli e Galdo devo dire che sarei estremamente favorevole al suo accoglimento; però devo pregare i proponenti di ritirarlo, stante le perplessità di ordine giuridico, formale e regolamentare, che sono state sollevate e che, a quanto pare, hanno trovato una certa rispondenza negli uffici della Camera. Non vorrei che questa proposta di legge venisse a cadere per una inosservanza regolamentare attraverso l'approvazione di un emendamento che, sostanzialmente, viene a modificare l'oggetto della proposta, chiaramente fissato anche nel titolo: « Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali ». E, poi, perché è stato osservato, da parte degli uffici interpellati che, ove noi volessimo estendere queste norme anche agli omicidi colposi derivanti dalla inosservanza delle norme sulla prevenzione del lavoro, occorrerebbe sentire il pa-

rere della Commissione lavoro. Quindi, proporrei che gli emendamenti venissero ritirati, salvo a presentarli trasformati in una autonoma proposta di legge.

PRESIDENTE. Credo che questo problema vada risolto con una assunzione di quella responsabilità che mi compete, perché se gli emendamenti proposti dai deputati Galdo e Spagnoli non fossero ammissibili, in quanto non connessi al testo delle norme in discussione, dovrei non accoglierli. Ho esaminato la questione anche sulla base di un mio precedente orientamento, quando, agli inizi di questa discussione avevo pensato se non fosse il caso di cogliere l'occasione, dall'esame della proposta Berlinguer Mario, per arrivare a delle modifiche al codice della strada, e in quella occasione, il Segretario generale della Camera, che avevo interpellato in forma privata, mi aveva detto che la materia del codice della strada era connessa alla proposta di legge Berlinguer Mario in quanto l'oggetto consisteva sempre negli incidenti della circolazione stradale. Il caso, sorto questa mattina, sposta l'oggetto delle nuove disposizioni di legge dagli incidenti stradali agli infortuni sul lavoro, per cui questa precedente valutazione non mi è più sembrata valida e, durante gli interventi dei colleghi, ho chiesta l'opinione degli uffici della Camera, che hanno rilevato nella fattispecie delle concrete difficoltà procedurali. Consentitemi che, a queste perplessità, unisca anche la mia. Non vorrei che lo spostamento dall'originario oggetto della proposta di legge a noi affidata, a prescindere da altre conseguenze meno gravi come quella di sentire il parere di un'altra Commissione, fosse motivo tale da inficiare il lavoro già svolto.

La soluzione migliore, per ora, secondo il mio giudizio, sarebbe quella di addivenire al ritiro degli emendamenti, date le perplessità esposte. Peraltro, mi assumo la responsabilità di una decisione nel caso in cui non si dovesse arrivare a tale soluzione, che mi permetto di sollecitare ai deputati presentatori degli emendamenti. Il mio è un invito che rivolgo in base ad una valutazione complessiva. Peraltro, in questo momento, non desidero pronunciarmi in termini assoluti ma se qualcuno desidera intervenire su questo aspetto procedurale potrebbe, forse mettere in evidenza altri argomenti, da tenere in considerazione.

SPAGNOLI. Signor Presidente, mi rendo conto che vi possono essere motivi di perplessità ma, proprio perché sono essenzialmente motivi di perplessità, mi pare che si dovrebbe fare un certo sforzo per chiarirli o in un senso o nell'altro. Cioè, mi rendo conto che anche ragioni di economia di lavoro comportano la necessità di tentare tutto il possibile perché la proposta di legge sia varata in maniera unitaria, non solo nella formulazione delle singole norme quanto anche nel suo complesso. Se così non fosse, avremmo due successive modificazioni di una stessa norma del codice penale che, dal punto di vista sistematico, desterebbero certamente serie perplessità. Non solo, ma a breve scadenza, dovremmo affrontare un ulteriore *iter* di lavoro per discutere di nuovo una autonoma proposta di legge in sede legislativa. Immaginiamoci, poi, gli scompensi che si avrebbero al Senato. Tutto questo comporta, certo, delle grosse preoccupazioni,

Ora, penso, gli stessi motivi, per i quali l'Assemblea della Camera ha concesso la delega per una determinata proposta di legge, non dovrebbero comportare ostacolo alcuno a che un'interpretazione benevola – soprattutto se con il conforto di così larga parte della Commissione – possa essere data dal Presidente della Camera. Pertanto, non vedo alcuno ostacolo alla estensione della proposta di legge anche alla materia relativa agli incidenti sul lavoro. Un eccessivo formalismo, sotto questo aspetto, finirebbe veramente per nuocere alla rapidità con cui la seconda proposta di legge potrebbe essere approvata, anche perché successivamente, al Senato, sorgerebbero di nuovo incertezze e dubbi analoghi. Penserei, quindi, che si potrebbe giungere ad una soluzione di questo genere: tentiamo il possibile, proprio per necessità di sistematica, per economia di lavoro, per opportunità di prassi, di procedura, di metodo, di convincere il Presidente della Camera che questa Commissione si è trovata dinnanzi alla opportunità di ampliare il campo di applicazione delle nuove pene che intendiamo statuire e che, in fondo, su questo terreno, non riteniamo che vi siano ostacoli di grande entità.

Se il Presidente della Camera potesse, ora, superare le perplessità che si sono affacciate, allora, con un rinvio di pochi giorni, eviteremmo, alla nostra Commissione, un complesso di lavori non indifferente oltre a tutta una serie di altri inconvenienti.

Se questo non sarà il parere del Presidente della Camera, ne prenderemo atto, e ritireremo gli emendamenti trasformandoli in proposta di legge, sperando che possa avere un *iter* abbastanza rapido. Penso che un rinvio di brevi giorni, pur di arrivare ad un

risultato estremamente interessante a favore della Commissione, della rapidità dei lavori, dell'unicità della soluzione, del metodo da seguirsi, potrebbe essere, comunque, una soluzione al quesito posto dal Presidente.

BERLINGUER MARIO. Sarebbe opportuno rinviare la discussione di qualche giorno per dare la possibilità al Presidente di dissipare ogni dubbio. Sono tra coloro che in Cassazione vengono chiamati « fattisti » perché hanno poche nozioni giuridiche, ma una certa esperienza mi fa ritenere che, in tal modo, non si precluderebbe l'accoglimento dell'emendamento presentato. La richiesta di rinvio della discussione è dettata dal desiderio di non perdere ancora tempo in lunghe discussioni. Si potrebbe stabilire oggi, al termine della seduta, che il dibattito sulla nuova articolazione della proposta di legge è chiuso e che nella prossima riunione si discuterà solo su questi emendamenti.

MARTINI MARIA ELETTA. Prendo la parola, questa volta, soprattutto come componente della Commissione lavoro e preciso che in quella sede abbiamo già affrontato il problema degli incidenti che si verificano per inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni ed è una delle più gravi questioni nel campo del lavoro. Ora, ritengo che se la discussione sugli emendamenti Galdo e Spagnoli non venisse condotta concordemente con la Commissione lavoro si invaderebbe la sfera di competenza di quest'ultima Commissione. Ritengo, poi, che la questione degli incidenti sul lavoro sia di tale gravità e di tale ampiezza da non consentirci di inserirla, attraverso dei semplici emendamenti, nella proposta di legge in esame. Propongo di approvare, oggi, il testo degli articoli formulato dal Comitato ristretto e di assumere l'impegno di affrontare tutti gli aspetti degli incidenti sul lavoro insieme con la Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuna una breve sospensione della discussione; la riprenderemo oggi alle 17, dopo che avrò conosciuto il parere dell'Ufficio di Presidenza; è necessario, infatti, conoscere se si possa o meno estendere, nel senso proposto, l'esame del provvedimento in esame.

CANNIZZO. Onorevole Presidente, qualunque sia la decisione della Presidenza della Camera, mi preme far inserire a verbale una dichiarazione. Non vorrei che si traesse lo spunto da questo precedente per modificare, in sede di discussione di una proposta di legge, altre leggi vigenti. Siamo stati chiamati a decidere se aumentare o meno le pene per i delitti colposi da incidenti stradali; se ora, invece, si intende legiferare sugli incidenti del lavoro esuliamo dal nostro compito. Desidero, quindi, esprimere la riserva del gruppo liberale, cui appartengo, qualora oggi pomeriggio si decidesse di discutere le norme sugli incidenti sul lavoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la seduta è sospesa.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 17,05.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la nostra discussione. Poiché vi era stata una riserva in merito alla opportunità, o meno, di proseguire i nostri lavori entro i limiti fissati dalla proposta di legge all'ordine del giorno, comunico che ho opportunamente interpellato il Segretario generale della Camera il quale ha risposto con delle osservazioni che condivido. In sostanza, si è precisato che le Commissioni, in sede legislativa, ricevono dall'Assemblea un mandato specifico per la trattazione di una proposta o di un disegno di legge per la materia che in essi è compresa. La estensione delle norme di una proposta o disegno di legge a materie non contemplate nel provvedimento stesso, determinerebbe un eccesso di potere della Commissione rispetto alla delega ricevuta ed in tal caso il Presidente della Camera potrebbe rifiutare l'apposizione della propria firma sul messaggio di trasmissione del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Avendo tutti i deputati diritto di partecipare alle riunioni delle Commissioni, in sede legislativa non è possibile cambiare, durante il corso della discussione di un provvedimento, l'oggetto della materia in quanto, in tal modo, questo nuovo specifico argomento verrebbe sottratto alla conoscenza dei deputati che non fanno parte della Commissione stessa dato che anch'essi, come è noto, sono avvertiti dai lavori delle Commissioni attraverso l'ordine del giorno che viene diramato di volta in volta.

D'altro lato i deputati, proponenti di emendamenti estensivi, non sono coartati nella loro libera iniziativa di legislatori in quanto possono sempre presentare autonome proposte di legge.

Questo, in sostanza, è la posizione della questione e, sulla base di questo autorevole parere, nonché quale Presidente di questa Commissione, essendomi devoluta per Regolamento la responsabilità dell'accoglimento

o meno dei singoli emendamenti, ritengo di dover considerare non ammissibili gli emendamenti presentati dai colleghi Galdo, Spagnoli ed altri, invitando, nel contempo, i colleghi a concretizzare la loro volontà in apposite proposte di legge.

Con queste precisazioni e con questa decisione si riprende la discussione generale.

ZOBOLI. Signor Presidente, desidero rappresentare l'opportunità di un rinvio del seguito della discussione su questo provvedimento in modo da poter affrontare il problema dell'aggravamento delle pene anche in relazione agli incidenti sul lavoro. Infatti, l'invio al Senato di due distinte proposte di legge sulla stessa materia darebbe l'impressione che la Camera conduce i propri lavori in modo scoordinato. Penso che la Presidenza della Camera non avrà alcuna difficoltà ad assegnarci, in sede legislativa, data l'analogia della materia, anche il provvedimento sull'aumento delle pene per inosservanza delle norme preventive degli incidenti sul lavoro. Un breve rinvio ci darebbe, quindi, la possibilità di elaborare un'unica proposta di legge concernente, in modo organico, sia l'aumento delle pene per i delitti colposi da incidenti stradali sia per gli incidenti sul lavoro.

GALDO. Desidero scusarmi con l'onorevole Presidente per non avere ritirato, nella riunione di questa mattina, l'emendamento proposto; ma ho ritenuto che fosse più corretto non concorrere a dissipare le esitazioni ed attendere la risposta della Presidenza della Camera.

Avevo presentato l'emendamento per ragioni di brevità in relazione sia allo svolgimento dei lavori della Commissione, sia perché non avevo ravvisato una diversa *ratio legis* tra la proposta di legge all'ordine del giorno ed il contenuto sostanziale del mio emendamento.

La proposta di legge che abbiamo in esame è stata accettata da tutti e si è ispirata all'evidenza di un fenomeno che si presenta in termini preoccupanti. Non vorrei che il fatto, su cui è stato posto l'accento anche durante la riunione di stamattina, della sproporzione esistente tra il grado di colpa che si riconosce negli incidenti automobilistici ed il grado di colpa (certamente più grave poiché si tratta di una colpa il più delle volte commessa a fini di lucro) degli incidenti sul lavoro faccia pesare il giudizio dei commissari in merito alla approvazione di questa proposta di legge.

Non è la prima volta che episodi di minore gravità obbiettiva sono stati dal legislatore puniti più severamente, specialmente in particolari periodi di tempo, in relazione all'aumento del fenomeno delinquenziale. Basterà ricordare tutta la legislazione di guerra e, in particolare, la punizione per i reati di contrabbando e per i reati annonari. Alcuni di questi reati venivano addirittura colpiti con la pena di morte, appunto perché il legislatore, in quei momenti, si preoccupava del moltiplicarsi di questi fatti delittuosi e ne accentuava la pena in relazione al fenomeno che allora si verificava.

In sostanza, persisto nel dare la mia adesione per quanto riguarda la proposta di legge sugli incidenti stradali, considerando l'opportunità di estendere l'aggravamento delle pene anche agli infortuni sul lavoro ai fini di una giusta valutazione delle sanzioni in relazione alla pericolosità obbiettiva del fatto commesso.

CANNIZZO. Desidero rinnovare il mio parere contrario alla proposta di estendere l'aggravamento delle pene per incidenti stradali anche agli infortuni sul lavoro poiché, in questo caso, non avremmo più all'esame una proposta di legge specificatamente limitata all'aumento delle pene per i delitti causati da incidenti stradali, bensì ci troveremo di fronte ad una questione che implica veramente una modifica del codice penale.

Ed allora comincio con il domandarmi se questa sia la sede opportuna per un esame così complesso, esame che dovrebbe essere ben più completo, e se sia il caso che tutta questa materia venga trattata e risolta dalla Commissione in sede legislativa. È vero che noi potremmo esaurire la discussione su tutta la materia pervenendo, addirittura, ad una casistica per gli omicidi e le lesioni colpose ma, così, avremmo modificato il codice penale lasciando indietro i casi dovuti ad imprudenza ed a negligenza. Ora, è proprio in considerazione di questo fatto che debbo esternare le mie riserve su questa proposta di legge, perché può aprire la via ad altre revisioni del codice penale ed allora, se così fosse, questi argomenti dovrebbero essere vagliati nella sede opportuna e, cioè, in sede di revisione del codice penale: ed è questo che vorrei proporre.

Siamo di fronte ad una questione che non può essere affrontata a cuor leggero data, appunto, la complessità della materia che richiederebbe da parte della Commissione un riesame ben più approfondito e maturato per vedere se non sia il caso di graduare la estensione delle modifiche poco a poco. La prima estensione potrebbe essere quella per gli in-

cidenti dovuti ad infortuni sul lavoro. Se, però, tutta la materia deve essere regolata *ex novo*, ciò va fatto con un titolo diverso: modifiche al codice penale relativamente agli omicidi colposi. È questa la gravità della sizione ed aggiungo che se non si seguisse questa via ciò potrebbe anche significare che non ci preoccupiamo di quello stato di tensione che vi è nell'opinione pubblica per i delitti commessi a causa della circolazione.

La Commissione faccia pure quello che vuole, ma ho ritenuto doveroso esprimere queste osservazioni per sottolineare che stiamo scivolando in un campo più ampio e diverso da quello propostoci dal progetto di legge Berlinguer Mario entrando, in pieno, nella riforma del codice penale.

BERLINGUER MARIO. Vorrei fare qualche considerazione su quella che è la nuova ipotesi presentata dai colleghi del gruppo comunista. Essi, in sostanza, dicono che, non potendosi esaminare la estensione delle nuove norme agli incidenti sul lavoro per i motivi ampiamente illustrati dal Presidente, non hanno alcuna difficoltà a partecipare, ancora, alla discussione generale facendo perno, però, sugli emendamenti presentati. A me sembra che nella questione, anche se così finamente prospettata, vi sia una contraddizione e desidero, principalmente, riferirmi alla condizione particolare nella quale personalmente mi trovo. Ho chiesto ai colleghi del gruppo comunista, e con me il collega Reggiani, di apporre la fiarma all'emendamento Spagnoli, però, nella ipotesi che non fosse intervenuta questa preclusione rilevata da persone che noi ben conosciamo per giuristi e costituzionalisti di primo piano. A ciò si aggiunge che le loro motivazioni sono state avallate dal nostro Presidente il quale ha dichiarato di non poter accogliere l'emendamento. In queste condizioni siamo costretti a ritirare la nostra firma dall'emendamento Spagnoli.

Si è parlato anche di difficoltà che si verrebbero a determinare con la presentazione di due autonome proposte di leggi che, poi, coincidono. A tale proposito vorrei ricordare che, da lungo tempo, abbiamo deplorato il fatto – e posso affermare che da tutti i gruppi si è levata questa deplorazione – che ogni qual volta viene presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare, questa è fermata nel suo *iter* in attesa della presentazione di un disegno di legge governativo. A mio parere, ed anche a parere di molti altri, ciò rappresenta una manifestazione di malcostume e noi, oggi, a quanto mi è sembrato di comprendere, siamo orientati a sospendere la discussione in attesa della presentazione di un disegno di legge governativo.

Devo, ancora, aggiungere che condivido le giuste ed acute osservazioni del collega Galdo al quale, in via privata, ho espresso tutta la mia ammirazione in quanto egli ci ha fatto assistere ad interventi acuti, limpidi e fondati giuridicamente. Le sue osservazioni sono giuste e devono, senza dubbio, colpirci ma, francamente, non vedo quali ostacoli ci siano da superare per mandare avanti la mia proposta di legge e favorire, anche, la presentazione di una nuova proposta di legge che potrebbe essere votata al più presto.

BOSISIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Le dichiarazioni fatte dal Presidente sulla proposta di legge che stiamo discutendo, mi sembra che siano servite a riportare nel giusto alveo la nostra discussione. La proposta di affidare al comitato ristretto l'incarico di formulare un testo da sottoporre all'esame della Commissione, mi sembrava che avesse raccolto l'adesione unanime di noi tutti. Ora, il comitato ha preparato questo nuovo testo – pare anche all'unanimità – che, in un certo qual modo, rappresenta la sintesi delle proposte dei vari colleghi ed è un compromesso dei vari punti di vista esposti. Ora, si verifica il fatto che, questa proposta di legge corre il pericolo di rimanare in sospeso per l'estensione che si vorrebbe dare al contenuto delle norme in essa previste. Si vorrebbe, quindi, o riportare in Assemblea la discussione o, quanto meno, rinviarne l'ulteriore esame in attesa di una nuova proposta di legge per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Mi sembra che tutto ciò possa lasciar notevolmente perplessa l'opinione pubblica che è a conoscenza del fatto, che la nostra Commissione sta elaborando un nuovo testo di norme per l'inasprimento delle pene nei confronti di coloro che cagionano con la circolazione degli autoveicoli omicidi e lesioni gravi e non sappiamo quale potrebbe essere la reazione del pubblico di fronte ad un eventuale insabbiamento della proposta di legge. Tenete presente che in Italia vi sono parecchi morti al giorno per fatti colposi dipendenti dalla circolazione!

Il legislatore deve intervenire in modo speciale quando un fatto assume una particolare rilevanza sociale; poiché è un dato dolorosamente acquisito quale sia il peso numerico ed economico assunto dai delitti colposi in incidenti stradali, ritengo opportuno invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento nel testo proposto dal comi-

tato ristretto, anche se le nuove norme colpiscono pure il comportamento dei pedoni, mentre avrei preferito che l'aggravamento delle pene fosse rimasto circoscritto alla sola circolazione degli autoveicoli. Ritengo, pertanto, doveroso da parte nostra, anche per rispondere alle aspettative della pubblica opinione, approvare il testo proposto dal comitato ristretto.

PENNACCHINI. Il susseguirsi degli interventi in quest'ultimo scorcio di seduta mi ha convinto dell'opportunità di ribadire quanto avevo dichiarato questa mattina, cioè che, se per motivi regolamentari non fosse stato possibile estendere le nuove norme, secondo la proposta dei deputati Spagnoli e Galdo, era più opportuno che la proposta di legge Berlinguer Mario seguisse il proprio *iter*.

Pur confermando il mio accordo sull'opportunità di modificare il codice penale per quanto attiene agli incidenti dipendenti dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro ritengo, tuttavia, che si debba procedere nella discussione della proposta di legge Berlinguer Mario anche se, come ha rilevato il deputato Cannizzo, estendendone il contenuto si verrebbe a modificare, in modo organico, il codice penale. Infatti, dalla discussione sulla ammissibilità dell'emendamento Galdo-Spagnoli è emersa la necessità di sentire il parere di altre Commissioni ed è sorto il dubbio che la nostra Commissione da sola non sia competente ad emanare norme sulla sicurezza del lavoro, materia questa che richiede una differenziazione delle pene in relazione alla diversa gravità delle infrazioni. Inoltre, è probabile che, quando il Senato esaminerà a sua volta la proposta di legge Berlinguer Mario, il nuovo provvedimento in materia di incidenti sul lavoro sia già approvato dalla Camera ed allora il Senato stesso potrà procedere unitariamente a quell'organica riforma del codice penale, così giustamente invocata.

È, pertanto, necessario concludere il prima possibile la discussione sulla proposta di legge all'ordine del giorno e rinviare, invece, l'esame dell'aggravamento delle pene per gli incidenti sul lavoro ad una autonoma proposta di legge che mi auguro possa venir presentata alla Camera quanto prima.

DELL'ANDRO. Desidero ribadire le mie affermazioni di questa mattina ed esprimermi ancor più chiaramente, se è possibile, sulla richiesta estensione delle norme contenute nella proposta Berlinguer Mario, agli incidenti sul lavoro. La questione è molto seria. Qualora si accogliesse la proposta di estendere il provvedimento alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro – a parte ogni questione di merito – si attuerebbe una ulteriore ingiustizia nell'armonia del sistema. Tutto si può fare; si può approvare la proposta di legge nel testo proposto dal comitato ristretto e rinviare ad altro momento la decisione in ordine all'aggravamento delle pene in materia di infortuni sul lavoro. Le riserve di merito, da me esposte sulla proposta di legge Berlinguer Mario sono, ora, aggravate da questa richiesta di estensione delle norme agli infortuni sul lavoro; infatti, come sarebbe possibile approvare i nuovi articoli senza considerare la violazione dolosa delle norme sulla sicurezza del lavoro? D'altra parte bisogna considerare la funzione della pena; si scambia il fine, di fatto, della pena con la sua natura ontologica, che è quella di rieducare i colpevoli e si vuole aggravare la pena attribuendole una anomala funzione di prevenzione. Questo è il gravissimo problema che fa da sottofondo a tutta la discussione. Abbiamo già detto che il giudice verifica la violazione della norma di prevedibilità per determinare la colpevolezza nell'evento. Vogliamo aggravare questa già anomala situazione? Posso rilevare la confusione che esiste in dottrina, a questo proposito, citando un brano di uno dei manuali più diffusi nelle scuole, quello dell'Antolisei: « Il criterio di prevedibilità, se è veramente indispensabile per accertare l'imprudenza o la negligenza generica, non esplica, per incontro, alcuna funzione nei casi di colpa derivante da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. In altri settori, siccome l'attività pericolosa è disciplinata da apposite regole, basta che sia accertata la violazione di una di queste perché sorga la responsabilità, il che si spiega considerando che la inosservanza delle norme precauzionali sancite espressamente dalle autorità di per se stessa concreta quell'imprudenza o negligenza che costituisce la caratteristica essenziale della colpa ».

E subito dopo si aggiunge: « Abbiamo detto che nella colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ecc., è sufficiente l'accertamento dell'infrazione perché si abbia responsabilità. Ora conviene precisare che tale responsabilità non si estende a tutti gli eventi che, comunque, siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mirava a prevenire. Bisogna, cioè, che si sia verificato uno di quegli eventi alla cui prevenzione era destinata la norma violata. Pertanto, l'automobilista che, contraria-

mente alle disposizioni regolamentari, marcia al centro o alla sinistra della strada e, appunto perciò, investe un ciclista, risponderà senz'altro di tale evento. Se, invece, non tenendo la destra urta in una pietra che, scagliata con violenza, ferisca un passante, di tale risultato non risponderà per la violazione del regolamento stradale: ne risponderà solo se nel suo comportamento si possa ravvisare un'imprudenza o negligenza e, quindi, solo se l'evento era prevedibile ed inevitabile ».

Ora, di fronte all'incertezza della dottrina, all'incertezza della nozione di colpa, è necessario procedere con la massima cautela nello statuire aggravamenti di pena. Desidero, infine, rinnovare la mia perplessità circa una revisione parziale dell'istituto della colpa poiché il problema dovrebbe essere affrontato e risolto nel più ampio ed organico ambito della revisione del codice penale.

COCCIA. Durante il corso di questa discussione è emersa, da parte di tutti, la buona volontà di cercare una comune soluzione. Nella seduta di stamattina tutti abbiamo convenuto sull'esigenza di varare una legge unitaria che sanzioni l'aumento delle pene per omicidi e lesioni colposi derivanti da incidenti stradali e per infortuni sul lavoro. L'estensione di questa proposta di legge agli infortuni sul lavoro verrebbe a rispondere a due istanze sociali egualmente sentite.

Noi insistiamo sulla proposta, avanzata con l'emendamento Spagnoli, di estendere le nuove norme in esame anche agli infortuni sul lavoro. Crediamo che tale proposta sia ispirata al buon senso e non farebbe perdere tempo alla Commissione.

MARTINI MARIA ELETTA. Sono del parere che si debba, prima di ogni altra cosa, regolare, attraverso l'approvazione della proposta di legge Berlinguer Mario, la specifica e grave situazione degli incidenti automobilistici. Circa l'opportunità di inserire nella discussione il problema degli infortuni sul lavoro, desidero ricordare che sono in corso alcune iniziative che il Presidente della Commissione lavoro sta prendendo insieme a tutti gli enti previdenziali ed assistenziali ed all'I.N.A.I.L. dato il rilevante numero di infortuni in quel settore.

COCCIA. Ma noi stiamo discutendo intorno all'aumento delle sanzioni penali per omicidi o lesioni colpose. L'altro aspetto della questione si riferisce ad una disciplina di natura amministrativa.

Siamo in un campo diverso ed ecco, perché, insistiamo sul fatto che la competenza in materia è esclusiva della nostra Commissione e non anche della Commissione lavoro come vorrebbe il deputato Pennacchini...

BERLINGUER MARIO. Giusto, altrimenti questa mia proposta di legge avrebbe dovuto ottenere anche il parere della Commissione trasporti e della Commissione affari interni, in quanto si parla di infrazioni al codice della strada.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Desidero sottolineare che le mie responsabilità me le assumo, e me le assumo sulla base dello stato dei lavori di questa Commissione. Ho avuto occasione di legge sui giornali dei rilievi a proposito dei lavori del Parlamento: si è scritto che il Parlamento, qualche volta, lavora troppo e qualche volta troppo poco, ma sostanzialmente lavora troppo poco.

Vorrei richiamare a me stesso l'*iter* seguito nella trattazione di questa proposta di legge: abbiamo iniziato l'esame mercoledì 4 marzo con la relazione e l'inizio della discussione generale. Su richiesta unanime vi è stato un rinvio per un approfondimento dell'esame del problema e per vagliare se fosse il caso di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

Giovedì, 5 marzo, all'unanimità, si decise di chiedere il trasferimento in sede legislativa; mercoledì 11 marzo, ottenuta l'assegnazione in sede legislativa dopo l'inizio della discussione generale si chiese un nuovo rinvio per un ulteriore esame; mercoledì 18 marzo vi è stato il seguito della discussione con un dibattito durato quattro ore. In questa seduta si decise di nominare un comitato ristretto con riserva di indicare il nominativo dei componenti.

Avvenuta la nomina, il comitato ristretto si è riunito due volte: nella prima riunione ha tenuto una seduta di quattro ore circa ed in essa si è avuta la dimostrazione di un consenso unanime sui principî generali del problema. Abbiamo fatto un po' tutti dei sacrifici rispetto alla originaria impostazione del problema, data da ciascuno di noi. Li ha fatti il collega Bosisio, li ha fatti il collega Galdo con interventi di notevole portata ed i sacrifici li ha fatti anche il vostro Presidente. Chiedo scusa se ho lasciato indietro qualcuno, ma non posso non rilevare che un sacrificio lo ha fatto anche il collega Sforza.

Successivamente, il comitato ristretto si è riunito di nuovo e, all'unanimità, ha preso la decisione di elaborare i due articoli che sono stati proposti alla Commissione questa mattina.

Ora, desidero sottolineare che vi è una questione di metodo ed una questione di prin-

cipio. Per la questione di metodo mi assumo tutta la responsabilità, responsabilità che, del resto, investe tutti i componenti della Commissione. Permettetemi di non approfondire questo argomento, ma consentitemi soltanto di sottolineare che noi, nella vastità dell'esame compiuto, abbiamo considerato tutti gli aspetti del problema esaminando perfino le lesioni sportive.

Siamo perfettamente d'accordo sul fatto che ci troviamo di fronte ad una materia estremamente difficile ma, per le ragioni che ho innanzi esposte, non ritengo giustificabile un rinvio *sine die* del seguito della discussione.

Mi preme, inoltre, sottolineare il fatto che questo problema che stiamo dibattendo non è una cosa di poco conto. Si è detto che la nostra Commissione ha da esaminare ancora altre proposte di legge più importanti. È vero, ci sono altre cose più importanti.

Sono perfettamente d'accordo sul fatto che si tratta di problemi di notevole portata e se uno mi chiedesse se con questa proposta di legge noi risolviamo il problema degli incidenti stradali e creiamo una situazione di tranquillità generale, la mia risposta non potrebbe essere che negativa. Però, non posso non sottolineare che questa proposta di legge contribuirà a porre una remora. un freno, al succedersi degli incidenti e già questo fatto costituisce un elemento di notevole importanza soprattutto in questo momento, proprio in considerazione della situazione che da ogni parte viene denunciata. Infatti si sta notando un certo rilassamento sia sotto l'aspetto della punibilità che sotto quello dell'intervento della polizia e del giudice. Questo rilassamento, non deve trovare alleati in Parlamento.

Ora, la richiesta di rinvio della discussione per un ulteriore approfondimento dell'esame che comporterebbe, inevitabilmente, un ritardo nella approvazione di questa proposta di legge, si basa, in questo momento, solo su di una ragione di ordine sistematico: dimostrare agli studiosi di diritto, dimostrare ai magistrati ed a chi deve applicare la legge, che la Camera si occupa in maniera più unitaria possibile del problema.

Vedete, condivido le preoccupazioni che sono state sollevate e trovo lecito un ripensamento, ma credo che, di fronte alle ragioni dianzi esposte, ci sia la esigenza di una decisione il più sollecita possibile e, soprattutto, di una decisione meditata. Non è nella mia intenzione risolvere la questione in base ai poteri che mi competono – il collega Coccia ha detto che « per forza » vogliamo andare avanti – ma credo che al punto in cui è arrivata la discussione non possiamo fermarci. Se interverrà il Governo sul problema di merito, se ci saranno altri interventi nei quali siano esposti motivi obiettivamente validi che ci mettano in condizione di sospendere il nostro lavoro, lo decideremo, ma ora, onorevoli colleghi, il fatto sintomatico – che è stato sottolineato questa mattina – è che i sette componenti del comitato ristretto hanno portato dinanzi a noi, all'unanimità, i due nuovi articoli formulati dopo un sereno vaglio e dopo una appassionata valutazione del pro e del contro.

Credo di dover risolvere, con questa motivazione, la richiesta di rinvio del seguito della discussione, perciò respingo la richiesta, che non mi sembra giustificata da validi motivi ma, anche se vi fossero, resterebbero assorbiti dalla possibilità che esiste di presentare altre proposte di legge.

Non credo, pertanto, di dover fermare l'*iter* di una proposta che da molto tempo si trova dinanzi a noi e non sarebbe neppure serio sospenderne a questo punto la discussione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono intervenuto più volte in questa discussione che, come ha detto il Presidente, ci ha impegnato per diverse sedute ed ho potuto esprimere la mia perplessità proprio sull'impostazione della proposta di legge, ritenendo che sarebbe stato più opportuno non dar luogo a riforme particolari del codice penale ma attendere la riforma generale prima di affrontare questo aspetto della colpa. Tuttavia, in considerazione dell'importanza del problema degli incidenti stradali, non mi sono opposto. Ho notato che, nel corso della discussione, si è manifestata chiaramente l'esigenza dell'organicità, anche se in modo alquanto strano; per esempio, non comprendo perché si dovrebbe attuare una riforma per le contravvenzioni in materia di norme sul lavoro e non in materia di norme sulla circolazione stradale.

Ma il vero problema è un altro. È opportuno attuare una riforma di questo tipo? Come ha osservato il deputato Dell'Andro, si vuole aumentare la pena per un fine che non è pertinente alla pena ma che, invece, è proprio di una politica di prevenzione di determinati reati. La pena ha certamente conseguenze di prevenzione, ma la sua natura è essenzialmente retributiva; quindi, attuare una politica di prevenzione per determinati reati mediante l'aggravamento delle pene è andare contro questo principio basilare e fare

della polizia credendo di fare della giustizia o del diritto penale. Questo è il problema fondamentale e devo dire che quanto è stato proposto, anche da parte del comitato ristretto, non mi ha tranquillizzato.

Inoltre, si prevede un'aggravante obiettiva della pena, in quanto connessa alla violazione delle norme sulla circolazione, senza che ciò abbia alcuna giustificazione etica, alcuna legittimazione al di fuori di una politica generale di prevenzione. Ma che cosa si intende per violazione di una norma? Se si intende una delle possibili configurazioni della colpa, non comprendo perché non si debba prevedere anche l'imperizia e l'imprudenza. Se, invece, si intende la volontaria violazione della norma, allora si rientra nell'ambito dei reati dolosi; si avrebbe, cioè la violazione cosciente di una norma del codice stradale e l'evento (morte o lesioni) sarebbe la conseguenza non di un delitto, ma di una contravvenzione. Questo è un fatto del tutto nuovo.

È vero che siamo preoccupati per l'aumento degli incidenti stradali con conseguenze mortali e che dobbiamo mettere in luce le insufficienze dell'amministrazione dello Stato, ma ciò si può fare con un ordine del giorno, che accetterei, con cui si inviti il Governo a provvedere; oppure riteniamo che i giudici applichino con un certo lassismo le norme del codice e vogliamo intervenire in questo senso? Ma, allora, si apre una questione di enorme portata, che investe i rapporti tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario e che potrà essere risolta solo quando si sarà data una diversa configurazione al pubblico ministero.

Oppure, se vogliamo aumentare le pene, previste dal codice penale per gli omicidi e le lesioni colpose le dobbiamo aumentare senza alcun riferimento al mezzo specifico che determina i singoli reati. Possiamo dire: il bene della vita, in questo momento, è valutato da noi legislatori in maniera preminente, perché è leso più frequentemente. Ed allora gli omicidi colposi, tutti, comunque avvengano, vanno puniti aumentando il minimo della pena.

Questa era la via scelta nello stralcio di riforma del codice penale che, a suo tempo, il Governo aveva presentato.

Un'aggravante, invece, con particolare riferimento alle norme della circolazione stradale, a mio avviso, è un qualcosa di non molto chiaro. Debbo dire, però, che l'eventuale richiamo alla violazione delle norme proprie della circolazione stradale è già un passo avanti, anche se serve solo per specificare una violazione cosciente, un fatto doloso, nel qual caso andiamo incontro ad altre difficoltà.

Ho, dunque, queste perplessità; le ho, perché sussistono, perché il Governo, a suo tempo, aveva predisposto un disegno di legge in cui proponeva un generale aumento della pena per gli omicidi colposi, per le lesioni colpose, senza riferimento ad un particolare mezzo, ad una particolare caratterizzazione del fatto. Tuttavia, dopo aver espresso questo parere, mi rimetto alla Commissione.

Debbo dire, però, che se si dovesse discutere il testo degli articoli proposti dal comitato ristretto qualche emendamento formale sarebbe necessario. Per esempio, è il caso, mi sembra, di sostituire il termine « cagionate » alle parole « commesse con violazione ». Ed ancora, usare piuttosto la formula « ... nell'ipotesi in cui il fatto è commesso », in sostituzione dell'altra: « ... le lesioni... sono commesse ».

Per quanto concerne l'emendamento Spagnoli e Galdo, personalmente e, credo di poter dire, il Governo, sono d'accordo. D'accordo per quanto si attiene al principio informatore. Rimangono, naturalmente, tutte le perplessità cui ho fatto cenno in merito agli incidenti stradali.

Concludo precisando che non riesco a vedere sostanziali diversità, dal punto di vista penale, fra i due casi cui ci siamo riferiti, e non comprendo perché sia possibile modificare il codice penale, con riferimento agli incidenti stradali, e qui tutti sono d'accordo, e non debba invece esserlo per quanto si attiene agli infortuni sul lavoro. Su questo terreno si è inaspettatamente presi da scrupoli legalitari... Mi rendo perfettamente conto che vi è una procedura, un regolamento, che disciplina i nostri lavori, però, se ci si dovesse incamminare su questa strada, si potrebbe farlo, accettando l'invito di sospendere la discussione in corso, in attesa di portare avanti una nuova proposta di legge che, unitariamente, sottoponga alla attenzione della Camera le due questioni. Tuttavia, anche questo lo dico come contributo ad una discussione che, fin dall'inizio, ho accettato, senza posizioni pregiudiziali, come ricerca d'insieme che si compie per una migliore soluzione.

PRESIDENTE. Sono certo che troveremo una soluzione. Personalmente, non sono contrario anche ad un breve rinvio, dal momento che tale richiesta è stata formulata da più parti sia pure con ripensamenti, con riserve e così via. Sono dell'opinione che saremmo

sulla strada giusta continuando nella discussione, però, non succederebbe nulla di strano se si dovesse rinviarla di qualche tempo, per un esame più completo della questione.

Vorrei, in ogni caso, sottoporre alla vostra meditazione alcune osservazioni: innanzi tutto, nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio, Moro, si è detto come, in casi di assoluta urgenza, possa essere anticipata, su qualche punto particolare, la riforma dei codici.

Noi, tutti, abbiamo ritenuto di dover superare, sia pure limitatamente, quel principio che ci aveva, in un primo momento, legati, cioè di non anticipare la riforma del codice penale; abbiamo ritenuto di oltrepassare i limiti per due situazioni eccezionali: quella che si riferisce alla proposta di legge Berlinguer Mario ed agli incidenti sul lavoro.

Per quanto attiene le controversie del lavoro, è stata presentata una proposta di legge, dove si parla di una variante delle pene previste dagli articoli 624 e 625 del codice penale. Personalmente non sarei contrario ad esaminare la possibilità di infrangere, ancora una volta, il principio di cui trattasi, per un anticipato esame di questa materia.

Ma, in ogni caso, onorevoli colleghi, noi siamo in armonia con quella che è stata la visione e la valutazione dei problemi di carattere generale delineata dal Governo alle Camere. Vorrei aggiungere che, con questa modifica, cerchiamo soltanto di portare un contributo, a mio avviso urgente, in una situaizone urgentissima, che necessità di un intervento del Parlamento.

Il collega Valiante ha fatto, stamane, una osservazione che merita, indubbiamente, una risposta: non si innova il codice – egli ha detto – senza interessare la stampa, sentire l'università, le curie, le persone di chiara fama che possono darci i loro lumi.

Onorevoli colleghi, proprio per la ragione per cui la stampa, le università e così via non si sono fatti sentire fino ad ora, pur essendo attivamente sollecitati, ritengo che il Parlamento debba intervenire.

Personalmente ho avuto rapporti, a Milano, con ambienti interessati al problema, ed ho potuto constatare come si attenda da noi una parola su questo argomento.

Una osservazione che merita essere fatta, nei limiti delle mie possibilità e senza irriverenza nei confronti di alcuno, su un problema che è stato dibattuto, consiste nel fatto che noi, in questo momento, mentre parliamo della riforma del codice penale, ci fermiamo al codice stesso nel sistema attuale. È vero che si discute ampiamente sul concetto unitario della colpa e che ammiamo soltanto nei limiti di quello che il legislatore ci ha saputo dare, il contributo dell'articolo 43 che definisce la colpa, o meglio, definisce gli elementi costitutivi della colpa; ed è su questo terreno che ci dobbiamo e ci possiamo fermare.

Sarà proprio nel momento in cui, in sede di riforma dei codici, si dovranno prendere eventuali altre decisioni che la discussione si approfondirà e ciò – mi si permetta la parentesi – è una riprova del grave impegno che ci stiamo assumendo, essendo il Parlamento investito della riforma dei codici. Una discussione di quel genere non sarà possibile farla in Assemblea e neppure, forse, in Commissione. Sarà necessario, a mio avviso, almeno per qualche argomento arrivare alla delega. Però, per quanto riguarda questo punto, il sottosegretario, da ultimo, ed altri colleghi, prima, hanno voluto sottolineare un aspetto che appare contraddittorio. Non nego che ci sia della contraddizione nell'articolo 43, ma sarei molto guardingo nel considerare la colpa presunta per violazione di norme. La colpa presunta non esiste in se stessa, semmai si potrebbe parlare di una colpa costituita dalla contravvenzione che è stata realizzata attraverso la violazione della norma del codice stradale, e lo stesso vale per le norme sulla prevenzione degli infortuni. È vero che, ai sensi dell'articolo 43 del codice penale, perché un evento sia colposo non deve essere voluto: è colposo quando si verifica a causa di negligenza o di imprudenza o di imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Però, quando il fatto colposo è determinato dalla inosservanza di leggi e regolamenti, non è più vero che non sia voluto, perché si viola coscientemente la norma del codice stradale; non volontariamente, ma consapevolmente, nel senso che, essendo una norma contravvenzionale, la contravvenzione presuppone coscienza e volontà.

Ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria ed è, in relazione alle norme contravvenute che vi deve essere la coscienza e la volontà. E in questo senso si trasferisce poi, recepita dal codice penale, la norma del codice stradale che viene sanzionata in un determinato modo. Però, il codice stradale è stato concepito tre anni fa e si è voluto, ad un certo momento, veramente inasprire le sanzioni. Per la verità esso è stato, in un primo tempo, concepito in termini piut-

tosto duri; poi è stato levigato, e molto, dalla commissione che lo ha rivisto. Lo stesso vale per le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. C'è una previsione contravvenzionale che deve essere coscientemente e volontariamente violata.

Nella discussione di questa mattina avremmo dovuto superare, nella trattazione della presente proposta di legge che sembrava dovesse risolversi positivamente, soprattutto per la unanimità delle decisioni prese dal comitato ristretto, tali difficoltà. Invece, abbiamo ridiscusso il problema per tutta la mattina e questo è un indice della evidente responsabilità con cui la nostra Commissione tratta l'argomento.

Sottolineo alla vostra attenzione che la nostra Commissione deve trattare, sia pure per il parere, due proposte di legge che interessano proprio la circolazione stradale, e cioè quella d'iniziativa dei deputati Foderaro e Orlandi sulla assicurazione obbligatoria. In questa situazione, data la richiesta formale di rinvio, viste le perplessità espresse anche dal Governo, ritengo che, forse, sarebbe cosa saggia rinviare il seguito della discussione, sia pure con personale dispiacere di qualcuno, compreso chi vi parla, per dare inizio all'esame delle proposte di legge Foderaro ed Orlandi. La materia è molto importante ed il nostro lavoro dovrà essere rapido perché la Commissione primaria abbia la possibilità di discutere nel merito le due proposte al più presto. Iscriverò nuovamente all'ordine del giorno la proposta di legge Berlinguer Mario, se voi lo consentite, dopo un incontro con il comitato ristretto, perché abbia a vagliare in maniera ancora più approfondita ed al più presto possibile tutte le osservazioni che sono state fatte.

Credo che il comitato ristretto potrà essere convocato fra un paio di giorni e cercare, così, di portare a soluzione il problema sia sul terreno procedurale, quanto su quello sostanziale.

MILIA. Onorevole Presidente, vorrei pregarla, considerata l'ampia discussione che si è finora svolta, di stabilire un termine entro il quale i commissari potranno presentare gli emendamenti che il comitato ristretto dovrà discutere. A mio avviso si potrebbe consentire un tempo utile di tre o quattro giorni, data la complessità della materia.

PRESIDENTE. Vedremo in seguito come regolarci. Tuttavia è certo che la discussione della proposta di legge Berlinguer Mario sarà ripresa con urgenza.

Non essendovi osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI